



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 791

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 settembre 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 150)</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	5
<i>Plenaria</i>	»	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	11
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	22
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	23
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	32
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	39
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i>	»	42
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	62
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	75
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	88
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i>	»	90
<i>Plenaria</i>	»	90

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 292)</i>	<i>Pag.</i>	94
<i>Plenaria</i>	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 270)</i>	»	102
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	103
 Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	104
 Commissioni bicamerali		
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	108
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	110
 Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	<i>Pag.</i>	112
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	»	113
<hr/>		
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	115

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 26 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

Presidenza del Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2888 E CONNESSI (ABOLIZIONE DEI VITALIZI)

Sottocommissione per i pareri

208^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, al capoverso «Art. 84-bis»,

che la previsione della rubrica appare impropria, in quanto la norma è inserita all'interno delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nessuna delle quali reca la rubrica. Inoltre, allo stesso capoverso, al terzo comma, appare necessario introdurre un limite espresso alla facoltà, attribuita al giudice, di aumentare o diminuire l'ammontare del danno.

Sui restanti emendamenti, propone, infine, di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), capoverso «Art. 71», lettera *e*), la necessità che il riconoscimento, ivi previsto, della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale presenti un carattere eccezionale rispetto alla ordinaria procedura concorsuale, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, anche considerando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015, ha censurato l'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura di posti dirigenziali da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.

Conviene la Sottocommissione.

(2553) LUCIDI ed altri. – Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1^o agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di safety check

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2767) Deputato MINNUCCI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,50.

Plenaria

510^a Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci

ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'esigenza di realizzare un congruo bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione individuale, fondato sul principio costituzionale dell'inviolabilità della libertà personale (articolo 13 della Costituzione), e il diritto alla salute, che l'articolo 32 della Costituzione qualifica sia come diritto fondamentale dell'individuo sia come interesse della collettività.

Alla luce dell'esigenza di contemperare questi due valori costituzionali, entrambi meritevoli di tutela, ritiene che la scelta, compiuta all'articolo 4, di ricorrere al termine «disposizioni» anticipate di trattamento presenta profili di criticità. Sarebbe più opportuno ricorrere all'espressione «dichiarazioni» anticipate di trattamento, in quanto quest'ultima appare più coerente con l'esigenza di valorizzare l'alleanza di cura e di fiducia tra il medico e il paziente, come peraltro afferma lo stesso disegno di legge, all'articolo 1, comma 2.

Segnala, inoltre, che le disposizioni anticipate di trattamento, inevitabilmente formulate prima dell'insorgere della patologia, sono suscettibili di contraddire il principio del consenso informato, che presuppone, al contrario, una verifica costante dell'attualità della decisione.

Del resto, il ricorso all'espressione «dichiarazioni» anticipate di trattamento appare ormai consolidato, essendo utilizzato nella Convenzione di Oviedo, nel codice di deontologia medica e nella nuova Carta degli operatori sanitari.

Rileva infine che, all'articolo 1, comma 5, il disegno di legge considera trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Al riguardo, appare inusuale definire legislativamente procedure sanitarie complesse e di contenuto altamente tecnico, su cui peraltro, all'interno della comunità scientifica, non si è ancora raggiunta una posizione univoca.

In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) auspica che il disegno di legge, cui il suo Gruppo annette particolare rilevanza, sia approvato definitivamente prima della fine della legislatura. Sarebbe pertanto inopportuno, in questa fase, apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Esprime, inoltre, un avviso contrario sui rilievi formulati dal relatore. Ritiene, infatti, che le dichiarazioni redatte secondo le formalità previste dal comma 6 dell'articolo 4 assumano senz'altro la valenza di disposizioni anticipate di trattamento, che peraltro – come stabilito al comma 5 dello

stesso articolo – possono essere disattese dal medico, in accordo con il fiduciario, in presenza di specifiche circostanze.

Ritiene imprescindibile, poi, la precisazione della nozione di trattamento sanitario, la cui applicazione sarebbe in ogni caso circoscritta alla normativa in esame, lasciando impregiudicati eventuali sviluppi futuri della dottrina giuridica o della scienza medica.

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*) ritiene del tutto inopportuno confermare il testo licenziato dalla Camera dei deputati, senza valutare la possibilità di introdurre i necessari miglioramenti, solo per assecondare la volontà politica della maggioranza di pervenire a una regolamentazione della materia entro la fine della legislatura. A suo avviso, si dovrebbe introdurre un registro nazionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento, cui poter accedere senza fare riferimento ai fiduciari, per esempio in caso di controversie sulla successione.

Anticipa, in ogni caso, che il suo Gruppo non fornirà indicazioni di voto, trattandosi di un argomento che attiene alla libertà di coscienza individuale. Tuttavia, auspica che siano introdotti i correttivi opportuni, anche per superare alcune criticità sotto il profilo della compatibilità costituzionale.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver ringraziato il relatore per la esaustiva illustrazione, concorda con le considerazioni della senatrice Lo Moro. A suo avviso, intervenendo sulla materia del fine vita – questione che ha implicazioni di carattere non solo giuridico, ma anche etico e scientifico – è inevitabile fissare la definizione di «trattamento sanitario», operando quindi una scelta necessariamente non neutrale. Eventuali lacune o criticità che dovessero emergere in sede applicativa potranno essere corrette in un momento successivo.

Preannuncia, quindi, che si asterrà dalla votazione.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene opportuno ricondurre ogni considerazione all'ambito strettamente giuridico, rinviando alla Commissione di merito le argomentazioni di carattere etico e scientifico. In ogni caso, appare evidente la necessità di un'analisi approfondita dei profili di costituzionalità già segnalati dal relatore.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene condivisibile la relazione, soprattutto con riferimento all'esigenza di un bilanciamento tra gli articoli 13 e 32 della Costituzione. Tuttavia, proprio in considerazione dei rilievi proposti, che riguardano aspetti particolarmente significativi, sarebbe più opportuna la formulazione di un parere contrario.

A suo avviso, infine, non si dovrebbe rinunciare a modificare il testo solo per l'approssimarsi della fine della legislatura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nelle giornate di martedì 19 settembre, giovedì 21 settembre e nella giornata odierna, i soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria**417^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente BUCCARELLA avverte che prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo aver premesso che il Gruppo di Forza Italia si è limitato a presentare ben poche proposte di modifica al disegno di legge in esame, invita la maggioranza a ritornare sui propri passi in ordine agli articoli (1, 2 e 6) di cui la Commissione ha deliberato di proporre lo stralcio nella seduta dello scorso 16 maggio. Ribadisce la contrarietà della propria parte politica allo stralcio dei predetti articoli ricordando, peraltro, che alcune disposizioni oggetto dello stralcio erano state già approvate da entrambi i rami del Parlamento. Inol-

tre fa presente che le stesse disposizioni stralciate avevano superato il vaglio di almeno uno dei rami del Parlamento nelle scorse legislature, quantunque il provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa non fosse stato approvato in via definitiva. Preannuncia quindi l'intento del Gruppo di Forza Italia di riproporre in Assemblea le disposizioni degli articoli stralciati, qualora in Commissione non si addivenisse ad una convergenza con le forze politiche di maggioranza per la definizione di un testo basato sull'ampio lavoro svolto fin qui dal Parlamento.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che ormai si è giunti alla quarta lettura del disegno di legge in titolo e, pertanto, i margini di modifica dello stesso sono assai ridotti. Ricorda quindi che i Gruppi parlamentari si erano orientati a convergere sulle sole modifiche relative al diritto all'oblio e all'azione temeraria. Auspica pertanto che si possa procedere speditamente in questa direzione.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sulla posizione del Gruppo di Forza Italia, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) conferma quanto testé osservato da quest'ultimo, ribadendo che la questione dello stralcio può essere comunque rivista in occasione dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2835) Deputati VERINI ed altri. – Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo recante «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel merito, il disegno di legge si compone solo dell'articolo 1 che interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941) per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia.

In particolare segnala che dal circondario di tribunale di Terni vengono eliminati i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Il comma 2 interviene, invece, sulla tabella allegata alla legge

istitutiva del giudice di pace (legge n. 374 del 1991), anch'essa oggetto di modifiche a seguito della recente riforma della geografia giudiziaria.

Rileva che, in particolare, il disegno di legge sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia – la modifica può dirsi consequenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia – ; cambia la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro; sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.

Segnala che il comma 3, recante la disposizione transitoria, è stato modificato durante l'*iter* presso la Camera dei deputati, prevedendo che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Quindi si specifica che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. Inoltre sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata aggiunta – nell'attuale comma 4 – la previsione che i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

I commi da 5 a 7 dettano, infine, disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni (comma 5); ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le modifiche alle piante organiche degli uffici del giudice di pace interessati dalla riforma (giudici di pace di Città della Pieve e di Orvieto) (comma 6); ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto e (comma 7).

Segnala, infine, che le disposizioni specificano che ogni modifica dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza oneri per il bilancio dello Stato.

Auspica infine che il disegno di legge in titolo, che è stato approvato in sede legislativa alla Camera dei deputati, possa avere un *iter* accelerato anche presso questo ramo del Parlamento, in quanto, come è noto, mira ad ovviare ad alcune situazioni di disagio organizzativo verificatesi a seguito della nuova normativa sulla geografia giudiziaria.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si dichiara favorevole all'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in esame, sottolineando peraltro talune criticità che, comunque, non gli impediscono di preannunciare fin da ora il voto favorevole sullo stesso.

La senatrice GINETTI (*PD*) sottolinea l'urgenza di questo provvedimento, che risolverebbe un importante problema legato ai circondari dei tribunali di Perugia e di Terni, correggendo una svista che ha riflessi negativi rilevanti nella quotidiana fruibilità del servizio giustizia. Auspica che l'ampio consenso che si è registrato alla Camera possa essere replicato in Senato, anche attraverso un'approvazione del testo del disegno di legge direttamente in Commissione.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) sottolinea l'esigenza di approfondire le problematiche sottese al disegno di legge in titolo, anche al fine di verificare se vi sono altre sviste o correzioni da apportare in altri contesti geografici. Ritiene infatti necessario un intervento legislativo correttivo degli errori commessi dalla recente riforma della geografia giudiziaria che sia il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Falanga, ritiene che andrebbe fatta una riflessione più ampia sulla riforma complessiva della geografia giudiziaria. Cita, a mero titolo esemplificativo, le criticità sottese alla scelta legislativa di eliminare il tribunale di Rossano calabro, privilegiando quello di Castrovillari: tale scelta si sarebbe rivelata errata anche in considerazione della maggiore concentrazione di organizzazioni malavitose riscontrabile nella zona di Rossano.

Dopo che anche la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha espresso perplessità su talune scelte di fondo effettuate dal legislatore ordinario al momento della revisione della geografia giudiziaria – con particolare riferimento alla soppressione del tribunale di Bassano del Grappa – e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 28 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (n. 437)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*) ricorda che lo schema di decreto ministeriale in titolo si iscrive nell'ambito dei provvedimenti attuativi della legge n. 247 del 2012 introducendo, nello specifico, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. L'articolo 2 stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il CNF, o da quest'ultimo ove abbiano rilevanza nazionale.

L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze; c) individuazione del comitato tecnico-scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; f) *curriculum vitae* dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

La richiesta si intende accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza di accreditamento. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi previste dall'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge n. 247 del 2012. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al *curriculum vitae* dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, secondo quanto previsto dall'articolo 40, della legge n. 247 del 2012.

L'articolo 3 disciplina i contenuti del corso di formazione. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere ed integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. I corsi prevedono approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie ed alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; ordinamento e deontologia forense; tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del pre-

cedente giurisprudenziale; teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; organizzazione e amministrazione dello studio professionale; profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012 – il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF.

L'articolo 4 dispone che i soggetti che organizzano i corsi di formazione provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti sono altresì valutati, sulla base dei *curricula*, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

In base all'articolo 5 il corso ha una durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze, nonché la frequenza presso lo studio professionale, l'Avvocatura dello Stato, gli uffici giudiziari (prevista dall'articolo 44 della legge n. 247 del 2012) o altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

L'articolo 6 stabilisce che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti.

I soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.

In base all'articolo 7 i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge 247 del 2012 e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a di-

stanza certificate dal CNF. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle 50 ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'UE secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera c), della legge n. 247 del 2012, nel limite massimo di sei mesi.

L'articolo 8 disciplina le verifiche intermedie e la verifica finale.

Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le cadenze temporali previste dall'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, ed alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale prevista dall'articolo 9 dello schema.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero della giustizia la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche del profitto. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è costituita da 9 componenti e da un presidente designato dal CNF. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'Albo designati dal CNF, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del CNF, nonché con l'eventuale attività di docente nell'ambito dei corsi di formazione. La Commissione dura in carica 4 anni. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Essa viene nominata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento.

La Commissione elabora, tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande – da aggiornare ogni 6 mesi – per le verifiche nelle materie insegnate nei corsi di formazione.

Le linee guida elaborate dal CNF indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine ter-

ritoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, affinché questi le metta a disposizione dei soggetti formatori in una piattaforma telematica da essi esclusivamente accessibile. I soggetti organizzatori dei corsi designano la Commissione di valutazione interna – ai sensi dell’articolo 43, comma 2, lettera *d*), della legge n. 247 del 2012 – che svolgerà i compiti relativi all’effettuazione delle verifiche intermedie e della verifica finale. La Commissione dura in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni.

L’articolo 10 dispone la pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

L’articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 2886, costituente la legge europea 2017, già approvata dall’altro ramo del Parlamento, che è il quinto disegno di legge europea dall’approvazione della legge n. 234 del 2012 e, quindi, dall’inizio della legislatura.

Esso è volto a trasporre direttamente nell’ordinamento interno gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e si compone di 30 articoli, di cui 16 aggiunti nel corso dell’esame in prima lettura, suddivisi in 8 Capi.

Con specifico riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia si segnalano le seguenti previsioni: l’articolo 1 reca disposizioni in materia di avvocati «stabiliti», ovvero degli avvocati che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia. Viene ridotto da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione in ambito UE ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, così uniformando la disciplina a quella degli avvocati italiani. Si prevede altresì la proficua frequentazione della Scuola superiore dell’Avvocatura. L’articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d’autore contro le violazioni commesse su Internet. È attribuito all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi della società del-

l'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, che sarà obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata prevista una sanzione amministrativa da 10.329 euro a 61.974 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, predispone, novellando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, sanzioni da 120.000 euro fino a 2 milioni e mezzo di euro per alcune violazioni del regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 2015/2120, relativo all'accesso «a un'Internet aperta». Sono previsti poteri cautelari dell'AGCOM volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati. La rubrica dell'articolo fa riferimento al caso EU-Pilot 8925/16/CNECT.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza e si compone di due articoli.

L'articolo 5 reca disposizioni per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST. Si interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro «minimizzazione in modo grave» o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese.

L'articolo 6, modificato in prima lettura dalla Camera, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge europea 2015/2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE. È richiamata la procedura di infrazione n. 2011/4147, che ha condotto alla condanna dell'Italia per inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva medesima (sentenza dell'11 ottobre 2016, causa C-601/14). In particolare, si rimuovono le condizioni reddituali per accedere all'indennizzo, nonché la necessità della previa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato; si ammettono inoltre i percettori, per lo stesso fatto, di somme, sino a 5.000 euro, erogate da soggetti pubblici o privati e si ampliano i casi di indennizzo. La disposizione estende inoltre la disciplina indennitaria a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 (come richiesto dalla direttiva), mentre la legge europea 2015-2016 lo limitava alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). Si prevede che i soggetti cui viene concesso il diritto all'indennizzo

abbiano l'onere di proporre la domanda entro il termine di decadenza di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene infine ampliata la dotazione finanziaria necessaria per corrispondere gli indennizzi ai soggetti lesi.

Nell'ambito delle altre disposizioni di competenza di questa Commissione si segnala altresì l'articolo 12, modificato nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, che disciplina la produzione e la commercializzazione – per il tramite di una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi, sui recipienti e sulle etichette – delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele, così dando attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203, relativamente alla quale è stata aperta la procedura di infrazione n. 2017/0129 per mancato recepimento. I commi da 9 a 14 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

Si prevede, in particolare, che integri un illecito amministrativo la condotta di colui che: a) utilizza – per la preparazione di alimenti – caseine o caseinati che non rispondono ai requisiti previsti dalla direttiva, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila; b) denomina le caseine o i caseinati, commercializzati per usi diversi, in modo tale da indurre in errore il consumatore sul loro effettivo uso, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; c) pone in commercio, con le denominazioni indicate nel comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non corrispondenti ai requisiti stabiliti dall'articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; d) pone in commercio i prodotti di cui al comma 2, con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal medesimo articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentocinquanta ad euro duemilacinquecento; e) viola le disposizioni stabilite nel comma 3 dello stesso articolo relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro cinquemila. I commi 15 e 16 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni. A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL.

L'articolo 15, introdotto alla Camera, reca disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272 del 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose. In particolare si prevede che, salvo che il fatto co-

stituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità delle sostanze classificate come pericolose dal regolamento citato viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

L'articolo 24, introdotto alla Camera, obbliga i gestori del traffico telefonico e telematico a conservare per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della *privacy*, che prevede termini sino a ventiquattro mesi per il traffico telefonico, in un anno per quello telematico e in 30 giorni per le chiamate senza risposta. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata. L'articolo 28, aggiunto alla Camera, apporta modifiche al codice della *privacy* in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679, di cui anticipa talune disposizioni. In particolare viene novellato l'articolo 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003 onde prevedere – alla lettera a) – che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi, quale responsabile del trattamento, di soggetti pubblici e privati. Questo, anche quando si tratti di dati personali sensibili. Rimane fermo che tali soggetti debbano fornire idonea garanzia, per esperienza, capacità ed affidabilità, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento (compreso il profilo relativo alla sicurezza).

Altra novella – recata dalla lettera b) – inserisce nel codice della *privacy* un nuovo articolo 110-*bis*, relativo al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. Tale novella prevede che il Garante per la protezione dei dati personali possa autorizzare, a determinate condizioni, nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, il riutilizzo, senza il previo consenso degli interessati, dei dati, anche sensibili, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità. Dalla novella sono esclusi i dati genetici. Più in particolare, il novello articolo 110-*bis* demanda al Garante l'autorizzazione (entro quarantacinque giorni dalla richiesta, secondo un meccanismo di silenzio-rifiuto) a riutilizzare i dati in oggetto. Condizione per il riutilizzo è l'adozione previa di forme di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati, idonee alla tutela degli interessati. Tale idoneità alla tutela degli interessati è valutata dal Garante, il quale può porre specifiche condizioni o prevedere apposite misure, in ordine al riutilizzo dei dati.

L'articolo 29, anch'esso introdotto alla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante dei dati personali, finalizzate a potenziarne la struttura e gli uffici in vista dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679.

L'articolo 30, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per gli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 14.

Comunica inoltre che la seduta della Commissione giustizia, già convocata per domani alle ore 14, è posticipata alle ore 14,15 ovvero al termine dell'Ufficio di Presidenza se successivo.

La seduta termina alle ore 15,20.

Sottocommissione per i pareri

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 4^a Commissione:

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione: parere non ostativo sull'emendamento 11.0.1.

DIFESA (4^a)

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria**252^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE*

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente LATORRE, dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento in titolo, avverte che si procederà alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, già illustrati nella seduta dello scorso 20 settembre (e pubblicati in allegato al resoconto della predetta seduta).

Prima di rendere il parere del Governo sugli ordini del giorno e sugli emendamenti, il sottosegretario ROSSI rammenta i principi ispiratori del disegno di legge all'esame della Commissione, che si fonda su tre pilastri fondamentali: la revisione della *governance*, del modello operativo (già definito con la legge n. 25 del 1997), e della disciplina relativa al personale. L'implementazione avverrà nel medio-lungo termine, e sotto questo aspetto particolare importanza rivestirà l'esame, da parte del Parlamento, dei decreti delegati.

Il disegno di legge, seguendo gli indirizzi delineati dal «Libro Bianco» del 2015 chiarisce nel dettaglio le attribuzioni del Ministro della Difesa, contribuendo ad esaltarne il ruolo di responsabilità politica. Inoltre, lo strumento della legge sessennale di bilancio fornirà indispensabili elementi di certezza da un punto di vista economico, con una riduzione dei costi complessivi.

Relativamente alla revisione dei vertici, precisa quindi che il disegno di legge non altera l'impianto delineato dalla legge n. 25 del 1997, limitandosi, a 20 anni di distanza, a meglio chiarire la catena di comando (grazie all'istituzione del Vice comandante per le operazioni). Eventuali configurazioni alternative allo schema proposto, peraltro, sarebbero superate dai tempi e vanificherebbero le esperienze apprese nei teatri operativi.

Dopo aver rilevato che anche le prerogative dei singoli Capi di Stato maggiore di Forza armata sono configurate in modo da essere pienamente rispondenti alle necessità dello strumento ed aver posto l'accento sulla norma che definisce i giusti tempi di durata delle cariche di vertice, si sofferma sulla riconfigurazione del Segretario generale come carica amministrativa e sulla contestuale istituzione del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile della logistica, figura chiave che, non dovendosi trovare ad assolvere anche competenze meramente amministrative (come ad esempio la gestione dei contenziosi), potrà meglio assolvere alle fondamentali funzioni del *procurement* e della logistica, mantenendo la duplice dipendenza funzionale dal Ministro della Difesa e dal Capo di Stato maggiore della Difesa.

Esprime da ultimo la piena disponibilità del Governo ad approfondire le singole tematiche sollevate dagli emendamenti presentati al disegno di legge.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/2728/1/4 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il presidente LATORRE, in qualità di relatore sul disegno di legge in titolo, e il sottosegretario ROSSI esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2728/2/4.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore MARTON (M5S), dissentendo dagli orientamenti poc'anzi manifestati dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/2728/1/4 viene quindi posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Esaurito l'esame degli ordini del giorno, si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Previo parere contrario del presidente LATORRE (*PD*) e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge l'emendamento 1.1.

Il sottosegretario ROSSI invita quindi la Commissione a considerare la possibilità di un accantonamento delle proposte 1.2 e 1.3, al fine di meglio approfondire con i presentatori le tematiche ad essi sottese.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.2 e 1.3.

Previo parere contrario del presidente LATORRE e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge l'emendamento 1.4.

Infine, dopo il parere, del pari contrario, espresso dal presidente LATORRE e dal sottosegretario ROSSI, il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*) dichiara di ritirare la proposta 1.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Previo parere contrario del presidente LATORRE e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge l'emendamento 2.1.

Il presidente LATORRE propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 2,2 e 2.3, al fine di approfondirne meglio le tematiche ad essi sottese nonché di valutare la possibilità di giungere, sul punto, ad una soluzione condivisa.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento delle proposte 2.2 e 2.3.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere contrario sull'emendamento 2.4, precisando che, la possibilità di una proroga di altri tre anni delle cariche di vertice darebbe luogo a una durata eccessiva delle stesse.

Il presidente LATORRE invita quindi il senatore Gasparri a valutare il ritiro dell'emendamento in questione.

Replica il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), precisando che la proroga prevista dall'emendamento a sua firma è facoltativa ed osservando che, in passato, molte cariche di vertice sono state *de facto* prorogate oltre i tre anni previsti dall'articolato. La *ratio* sottesa all'emendamento è pertanto di natura squisitamente ordinamentale.

Appreziate le circostanze, dichiara comunque di ritirare l'emendamento 2.4, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Previo parere contrario del presidente LATORRE e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il sottosegretario ROSSI invita la Commissione a valutare l'accantonamento delle proposte 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7, al fine di meglio approfondire con i presentatori le tematiche ad essi sottese.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7.

Successivamente, previo parere contrario del presidente LATORRE e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge la proposta 3.4.

Il sottosegretario ROSSI esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.8, invitando il presentatore al ritiro e rilevando che la carica di Comandante logistico della Difesa richiede competenze particolari che, per la natura dei loro incarichi, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri non possono avere.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), apprezzate le circostanze, ritira quindi l'emendamento 3.8, riservandosi tuttavia di riproporlo all'Assemblea e auspicando una valutazione più approfondita dal parte del Governo.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere contrario sull'emendamento 3.9.

Interviene il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*), dichiarando di ritirare il predetto emendamento.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere contrario sull'emendamento 3.10.

Interviene il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*), ponendosi criticamente sull'orientamento espresso dal rappresentante del Governo, che investirebbe anche la proposta 3.11.

Al termine del dibattito, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Si procede quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 4.

Con riferimento all'emendamento 4.1, il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ribadisce quanto da lui già osservato nella scorsa seduta relativamente ai poteri e alla denominazione del Segretario generale della Difesa, le cui attribuzioni risulterebbero di molto inferiori a quelle tipiche

degli omologhi ruoli esistenti presso altre amministrazioni dello Stato, con oggettive confusioni a livello ordinamentale.

Il presidente LATORRE osserva che la problematica sottesa all'emendamento 4.1 ben potrebbe essere approfondita nell'ambito delle proposte riferite all'articolo 2 e precedentemente accantonate.

Il sottosegretario ROSSI invita il senatore Gasparri a considerare l'opportunità di ritirare la proposta.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), preso atto di quanto osservato dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira quindi l'emendamento 4.1.

Previo parere contrario del presidente LATORRE e del sottosegretario ROSSI la commissione respinge, l'emendamento 4.2.

Dopo il parere contrario espresso dal sottosegretario ROSSI, il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*) ritira quindi l'emendamento 4.3.

Poiché non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 5, si procede all'esame dell'unica proposta riferita all'articolo 6.

Il sottosegretario ROSSI invita la Commissione ad accantonare l'emendamento 6.1, riservandosi di effettuare ulteriori ed approfondite valutazioni sul punto.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento 6.1.

Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 7.

Previo parere contrario del presidente LATORRE (*PD*) e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge, l'emendamento 7.1.

Previo assenso dei presentatori, il senatore COTTI (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

Dopo che il presidente LATORRE (*PD*) e il sottosegretario ROSSI e hanno espresso parere contrario, la Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.

Con riferimento all'emendamento 7.0.1, il sottosegretario ROSSI, stante la particolare complessità della materia trattata, invita i presentatori a valutare la possibilità di ritirarlo e di presentare contestualmente un ordine del giorno che ne recepisca le motivazioni, sul quale si dichiara disponibile all'accoglimento.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*), nel rimarcare la particolare valenza delle problematiche sottese alla proposta, ritira quindi l'emendamento 7.0.1.

Presenta quindi, contestualmente, l'ordine del giorno G/2728/3/4, che ne recepisce i contenuti (pubblicato in allegato).

L'ordine del giorno G/2728/3/4 viene quindi accolto dal Governo.

Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 8.

Previo parere contrario del sottosegretario ROSSI e del presidente LATORRE, la commissione respinge, l'emendamento 8.1.

Il presidente LATORRE (*PD*) e il sottosegretario ROSSI esprimono quindi parere contrario anche sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4

Posto ai voti, l'emendamento 8.2 risulta respinto.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) domanda un voto di controprova, obiettando che molti senatori non abbiano chiaramente fatto intendere il proprio orientamento.

Anche all'esito della controprova, l'emendamento 8.2 risulta respinto dalla Commissione.

Successivamente la Commissione respinge anche la proposta 8.3.

Il senatore dichiara quindi di ritirare l'emendamento 8.4.

Il sottosegretario ROSSI invita la Commissione ad accantonare l'emendamento 8.5, riservandosi di effettuare ulteriori ed approfondite valutazioni sul punto.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento 8.5.

Previo parere contrario del presidente LATORRE (*PD*) e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte 8.6 e 8.7.

A seguito del parere contrario espresso dal sottosegretario ROSSI, il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*) ritira l'emendamento 8.8.

Infine, l'emendamento 8.9 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere contrario sulla proposta 9.1.

Il presidente LATORRE, in qualità di relatore, si pronuncia in maniera conforme al rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 risulta approvato dalla Commissione.

Il presidente LATORRE avverte quindi che, stante l'approvazione dell'emendamento 9.1, suppressivo dell'intero articolo 9, è preclusa la votazione delle proposte 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

A seguito del parere contrario espresso dal presidente LATORRE e dal sottosegretario ROSSI, i senatori BATTISTA (*Art.1-MDP*) e FORNARO (*Art.1-MDP*) ritirano gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) fa proprie le proposte 10.0.1 e 10.0.2

Previo parere contrario del presidente LATORRE e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Previo assenso del proponente, il senatore Luciano ROSSI aggiunge la propria firma all'emendamento 11.1.

Previo parere favorevole del presidente LATORRE (*PD*) e del sottosegretario ROSSI e la commissione approva l'emendamento 11.1.

Il presidente LATORRE (*PD*) e il sottosegretario ROSSI esprimono quindi parere contrario sulle identiche proposte 11.2 e 11.3, che, poste congiuntamente ai voti, vengono respinte dalla Commissione.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) dichiara di far proprio l'emendamento 11.0.1.

Previo parere contrario del presidente LATORRE (*PD*) e del sottosegretario ROSSI, la commissione respinge, da ultimo, l'emendamento 11.0.1.

Non essendovi ulteriori emendamenti e ordini del giorno da esaminare, fatta eccezione per quelli accantonati, il presidente LATORRE, al fine di consentire ai commissari e al Governo di effettuare gli opportuni approfondimenti sulle questioni rimaste aperte, propone di sconvocare la seduta della Commissione già prevista per domani alle ore 8,30.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LATORRE avverte che, come precedentemente convenuto, la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO ORDINE DEL GIORNO
N. 2728

G/2728/3/4

BATTISTA

La Commissione,

in sede di esame dell'AS 2728 recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione»;

premessi che:

il ricongiungimento familiare del personale delle Pubbliche Amministrazioni è sempre stata una tematica delicata in ragione della necessità di contemperare l'assolvimento dei compiti istituzionali propri di ciascuna Amministrazione con le esigenze personali di ciascun dipendente;

la peculiarità dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa comporta necessariamente un impiego del personale militare e civile, in funzione delle contingenti esigenze di servizio e delle professionalità possedute;

la disciplina di cui all'art. 2209-sexies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, come inserito dal decreto legislativo n. 8 del 2014, ha introdotto misure transitorie volte al ricongiungimento familiare del personale interessato dai provvedimenti di revisione dello strumento militare in attuazione della legge n. 244 del 2012;

è auspicabile favorire la convivenza del nucleo familiare, in quanto elemento fondante della società civile, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche di natura legislativa, al fine al favorire il ricongiungimento familiare del personale dell'Amministrazione della difesa nel rispetto funzionali dell'amministrazione stessa.

BILANCIO (5^a)

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria**800^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paletti, illustra una bozza di parere sul testo redatta alla luce dei chiarimenti resi dal Governo e così articolata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nei seguenti presupposti: che le risorse rivenienti dalla rivalsa sulle Amministrazioni responsabili di procedure di infrazione, utilizzate a parziale copertura finanziaria da parte dell'articolo 7, comma 3, siano idonee e sufficienti alle necessità di spesa; che il trasferimento di funzioni dal Ministero delle politiche agricole a quello della salute, disposto dall'articolo 134, non determini nuovo fabbisogno di personale o di risorse strumentali in capo all'Amministrazione ricevente; che le revisioni di incentivi e tariffe disposte

dagli articoli 20 e 21 possano essere realizzate nell'ambito del sistema di oneri proprio dei mercati di riferimento, e pertanto senza oneri per la finanza pubblica; che la modifica dei criteri per la corresponsione di indennità di missione al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 25, non produca effetti onerosi in relazione a missioni od operazioni attualmente in corso.».

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere favorevole sulla proposta illustrata.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sullo schema di parere letto dal Presidente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi il parere sul testo.

Il PRESIDENTE illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 29.0.3. Osserva che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 3.5, 4.1, 11.1, 11.2, 16.1, 17.1, 19.2, 20.1 e 25.0.1. Segnala, altresì, che occorre valutare gli emendamenti 2.0.3, 3.1, 3.3, 3.4, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 17.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario BARETTA concorda con il Presidente circa l'onerosità delle proposte 11.0.1, 11.0.2 e 29.0.3. Conviene inoltre circa la necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e seguenti citati. Ritieni non vi siano osservazioni critiche sui profili finanziari da muovere agli emendamenti 2.0.3 e seguenti, sui quali si chiedeva una valutazione. Aggiunge alle proposte segnalate anche una valutazione sull'emendamento 2.2, che appare problematico, dal momento che interferisce con le competenze già assegnate alla Guardia di finanza dalla legislazione vigente.

Il PRESIDENTE ritiene che la segnalazione del rappresentante del Governo sull'emendamento 2.2 non riguardi problemi di copertura, ma possa essere comunque evidenziata da un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.1, 11.0.2, 29.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 3.5, 4.1, 11.1, 11.2, 16.1, 17.1, 19.2, 20.1 e 25.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.2. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.».

La Commissione approva.

(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra una bozza di parere sul testo, la quale tiene conto dei chiarimenti pervenuti e così articolata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), si possa provvedere alle innovazioni di carattere informatico nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per il medesimo scopo; che l'organizzazione di corsi di formazione teorico-pratica per laureati presso la Corte di cassazione, di cui alla successiva lettera *m*), avvenga nel limite delle risorse già a disposizione dell'Amministrazione per gli eventuali costi derivanti dalle attività formative.».

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il RELATORE ricorda di aver illustrato, nel corso della seduta del 2 agosto scorso, le proposte emendative pervenute, segnalando che comportano maggiori oneri le proposte 1.19 (con l'analogo 1.20), 1.22, 1.28, 1.145 (con l'identico 1.146), 1.162 (con l'identico 1.163), 1.326, 1.401 e 1.402^a (con l'analogo 1.403). Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.8 (e l'analogo 1.9), 1.21, 1.37 (e gli analoghi 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42), 1.67 (e gli identici 1.68 e 1.69), 1.70 (e l'identico 1.71), 1.73 (e gli analoghi 1.74, 1.75 e 1.76), 1.104, 1.124, 1.147 (e gli analoghi 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152), 1.286, 1.288, 1.289 (e l'analogo 1.303), 1.313, 1.325, 3.0.2 e 3.0.3. Occorre infine valutare le proposte 1.49, 1.51 (e l'identico 1.52), 1.54, (e l'identico 1.55), 1.56 (e gli identici 1.57, 1.63 e 1.64), 1.60 (e l'identico 1.61) e 1.62. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di convenire con il relatore circa gli emendamenti che comportano maggiori oneri e quelli che necessitano di relazione tecnica. Esprime inoltre un parere contrario sull'emendamento 1.49.

Quanto alle proposte 1.51 e 1.52, ne evidenzia le controindicazioni, limitando però il parere a una semplice contrarietà. Rispetto agli ulteriori emendamenti segnalati, non ritiene vi siano criticità da rilevare.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19, 1.20, 1.22, 1.28, 1.145, 1.146, 1.162, 1.163, 1.326, 1.401 e 1.402^a, 1.403, 1.8, 1.9, 1.21, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.104, 1.124, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.286, 1.288, 1.289, 1.303, 1.313, 1.325, 3.0.2, 3.0.3 e 1.49. Il parere è invece di semplice contrarietà sulle proposte 1.51 e 1.52. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. – Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge n. 1978, adottato dalla Commissione di merito come testo base, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che necessita di conferma circa l'assenza di oneri in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», nella parte in cui prevede attività aggiuntive affidare, pur solo «preferibilmente», ai servizi sociali. Occorre altresì conferma rispetto alla possibilità di svolgere campagne informative al pubblico in condizioni di invarianza di oneri, come previsto dall'articolo 4, comma 4. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare le proposte 1.2 (limitatamente al capoverso «Art. 1-*quater*»), 1.4, 1.18, 1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 3.2 (in relazione ad una possibile clausola di invarianza), 4.3 e 4.6 (in relazione al testo). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, MPL, RI)) auspica che il Governo renda celermente i chiarimenti richiesti, rilevando l'importanza e la delicatezza del disegno di legge, particolarmente sentito dai cittadini interessati.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che saranno forniti gli approfondimenti indicati nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

(116-273-296-394-546-B) *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3. Fa presente che occorre altresì avere conferma della congruità della clausola di invarianza degli oneri in relazione alla disciplina introdotta dalla Camera dei Deputati all'articolo 7, comma 3.

In relazione agli emendamenti osserva che occorre valutare le proposte 9.0.6 e 10.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il RELATORE assicura che terrà conto degli approfondimenti svolti nella relazione tecnica ai fini di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2208) *Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Il provvedimento detta una disciplina sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, applicabile sia al settore pubblico sia a quello privato, attribuendo in particolare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di reprimere le azioni di discriminazione sul luogo di lavoro dei soggetti segnalanti. Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha evidenziato che l'ANAC potrà compiere le ulteriori funzioni previste a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché la medesima Autorità già svolge una funzione di regolazione nella materia trattata dal

provvedimento; l'organizzazione dell'ANAC già prevede peraltro un ufficio preposto alla trattazione dei procedimenti sanzionatori. Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare sul testo.

Riguardo agli emendamenti, per quanto di competenza, comportano maggiori oneri le proposte 1.57, 1.59, 1.60 e 2.0.4. Occorre valutare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.12, 1.14, 1.48, 1.58, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.8.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario BARETTA informa la Commissione che la relazione tecnica aggiornata è in fase di elaborazione e sarà sottoposta a verifica non appena perverrà al Dicastero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 21 settembre.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di propria competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.12 e 9.2. Necessita di relazione tecnica l'emendamento 9.1. Occorre valutare le proposte 1.5, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 11.1 e 11.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE evidenzia l'opportunità di attendere la relazione tecnica di passaggio al fine di esprimere un parere ponderato sia sul testo che sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori un appunto informale di riscontro ai chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di attendere una nota formale della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si dia conto delle perduranti criticità del testo e delle eventuali correzioni necessarie.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria**528^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Ha la parola il relatore GIACOBBE (*PD*), il quale presenta e illustra uno schema di relazione favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore VACCIANO (*Misto*) valuta favorevolmente l'accogliamento da parte del relatore delle perplessità espresse nel corso del dibattito. Esprime peraltro rammarico riguardo l'assenza del Governo, in considerazione dell'opportunità di un proficuo confronto con lo stesso.

Il presidente Mauro Maria MARINO conviene in ordine alle considerazioni concernenti la partecipazione del Governo ai lavori della Commissione.

In risposta a una richiesta della senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*), il relatore GIACOBBE (*PD*) chiarisce che l'osservazione contemplata nello schema di relazione è finalizzata a sollecitare la Commissione di merito a un approfondimento in merito alle conseguenze dell'introduzione delle di-

sposizioni di cui all'articolo 10 del disegno di legge in titolo nel quadro normativo delineato dal decreto-legge n. 457 del 1997.

La senatrice BOTTICI (M5S), richiamata l'attenzione sull'opportunità di una revisione del vigente diritto della navigazione in ragione dell'insufficiente livello di linearità e chiarezza che lo contraddistingue, esprime apprezzamento circa la segnalazione che il relatore intende rivolgere alla Commissione di merito in ragione del rischio di contrasto tra i requisiti posti dalla disciplina italiana in materia di benefici fiscali riguardo alla navigazione di traghetti ro-ro e ro-ro pax iscritti nel registro internazionale italiano e l'evoluzione normativa di matrice comunitaria. Rileva quindi la necessità di carattere generale di un miglior coordinamento della legislazione nazionale con l'ordinamento europeo al fine di prevenire eventuali procedure di infrazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di relazione è posto in votazione, risultando approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto dell'assegnazione per l'esame in sede consultiva della Nota d'aggiornamento al DEF 2017. Fa quindi presente che si riserva di rimodulare il programma dei lavori della settimana corrente, tenendo altresì conto della migliore organizzazione del ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2837, in materia di riorganizzazione delle Agenzie fiscali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886**

La Commissione finanze e tesoro, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, rilevando che l'articolo 10 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni sul trattamento fiscale delle imprese marittime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, a soggetti che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Invita pertanto a valutare l'opportunità di un adeguato coordinamento con le disposizioni recate dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, in quanto riferite a navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale italiano adibite a traffici tra porti appartenenti al territorio nazionale con personale imbarcato esclusivamente italiano o comunitario.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2837 (RIFORMA AGENZIE FISCALI)*

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria**387^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03712 della senatrice Ricchiuti sulle iniziative in favore dei docenti che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici nel 2011, osservando preliminarmente che i commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico tuttora irrisolte. Specifica infatti che la previsione di cui al comma 88, lettera *a*), è volta a definire la condizione di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo. Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

A ciò aggiunge che, a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle graduatorie di

merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni.

Chiarisce dunque che la previsione di cui al comma 88, lettera *b*), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.

Sottolinea dunque che, mentre la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 può considerarsi evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nelle fattispecie rientranti nella citata lettera *b*) la mancanza di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è un'ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. Evidenzia perciò che l'estensione della disciplina di cui ai citati commi 87 e seguenti ai ricorrenti partecipanti al concorso del 2011 presupporrebbe l'approvazione di un'apposita previsione a livello legislativo.

Ricorda, per di più, che la vicenda ha subito una successiva evoluzione con il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, con l'ordinanza n. 3008 del 2017 e altre analoghe, il Consiglio di Stato ha sollevato, in via principale, la questione di legittimità costituzionale dei richiamati commi da 87 a 90 della legge n. 107, per presunta violazione degli articoli 3, 51 e 97, ultimo comma, della Costituzione. Conseguentemente, considerata la sospensione del giudizio di appello e la contestuale rimessione della suddetta questione di legittimità costituzionale, il Ministero non può che attendere l'esito del vaglio di costituzionalità della suddetta procedura straordinaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui alla legge n. 107, rinviando, solo all'esito del giudizio, ogni valutazione circa eventuali opportune misure da adottare.

Concludendo, in merito all'annosa questione delle reggenze, comunica che il 20 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 recante il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Informa pertanto che sta per essere bandito il prossimo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, mediante il quale sarà possibile limitare – se non addirittura risolvere pressoché definitivamente – il fenomeno delle reggenze.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) si dichiara parzialmente soddisfatta, ribadendo, che a giudizio del suo Gruppo, si è verificata una discriminazione tra i partecipanti ai due diversi concorsi citati. In attesa dunque delle determinazioni del Giudice costituzionale, preannuncia la pre-

sentazione di apposite iniziative legislative che diano definitiva soluzione alla questione, eventualmente anche nel disegno di legge di bilancio.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, richiamando i contenuti dei documenti acquisiti dalla Commissione di merito nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento. In proposito, reputa convincenti le richieste di urgenza avanzate specialmente dalle forze dell'ordine affinché entrino presto in vigore le nuove disposizioni legislative.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) riconosce che il provvedimento intende dare maggiore rilievo alla tutela del patrimonio culturale e pertanto giudica positivo l'obiettivo. Avendo assistito alle audizioni svolte nella sede di merito e ricordando di aver contrastato la mera, semplificazione burocratica sui beni culturali contenuta nella legge sulla concorrenza, giudica fondate alcune osservazioni avanzate dai soggetti auditi. Si interroga infatti sull'opportunità o meno di introdurre nuove fattispecie di reato in luogo di prevedere piuttosto delle aggravanti delle pene già esistenti, tanto più che il disegno di legge ha lo scopo di contrastare il traffico internazionale di opere d'arte finalizzato a finanziare attività della criminalità organizzata. Pur rilevando l'esigenza di correggere alcune previsioni, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), dopo aver ricordato di essere firmatario di un analogo disegno di legge all'esame della Commissione giustizia, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice, sebbene il disegno di legge n. 2864 non contenga tutte le previsioni del testo a sua firma. Reputa comunque che il provvedimento colmi alcune lacune, nella consapevolezza condivisa di dover intervenire con urgenza.

Concorda tuttavia con i dubbi della senatrice Montavecchi circa l'effettiva esigenza di introdurre nuove fattispecie di reato. Alla luce delle mutate situazioni contingenti, tanto nazionali quanto internazionali, ritiene

in conclusione che il testo possa normare degli aspetti attualmente carenti, come segnalato dalle forze dell'ordine.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), premettendo che l'Italia è uno dei 22 Paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo. Specifica peraltro che per l'Italia, i Ministeri di riferimento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa.

Fa presente quindi che, per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario. Afferma al riguardo che tale situazione potrebbe essere anche una conseguenza del cosiddetto «*post Brexit*» per la riallocazione di numerosi centri e agenzie, come dimostra ad esempio l'*iter* in corso per l'assegnazione dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA).

Comunica poi che il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dalla Regione Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali, ha presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'*ex* Manifattura tabacchi di Bologna. Al riguardo, plaude alla iniziativa di attingere a quei beni che rappresentano un residuo di attività industriale, come sta ad esempio accadendo in altre realtà tra cui Bari.

Dopo aver dato brevemente conto della società ASTER, precisa che i fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati allocati nell'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ammontano a complessivi 52 milioni di euro.

Ripercorre indi le tappe che hanno portato all'accettazione della proposta italiana e illustra i contenuti dell'Accordo, composto da 8 articoli e 2 allegati. L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo e reca le definizioni, mentre l'articolo 2 specifica il contributo annuo di 4 milioni di

euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019. Nel segnalare che l'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla Regione Emilia-Romagna, ed esattamente individuati nell'Allegato I, si sofferma anche sull'articolo 4, che rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo *staff*.

Dà poi conto dell'articolo 5, sul riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, dell'articolo 6, concernente le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere le modalità di attuazione dell'Accordo, dell'articolo 7, sulla risoluzione delle eventuali controversie, nonché dell'articolo 8, sull'entrata in vigore e sull'eventuale risoluzione dell'Accordo. Descrive successivamente i contenuti dell'Allegato I, relativo ai locali, e dell'Allegato II, sui privilegi e le immunità.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, concernenti il contributo annuo di 4 milioni a decorrere dal 2019 al Centro, gli oneri per la messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, e il contributo statale per la manutenzione degli immobili.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il relatore MARTINI (*PD*) dà conto del nuovo testo unificato NT2, predisposto per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, pubblicato in allegato al resoconto, i cui contenuti sono stati preannunciati la scorsa settimana. Ritene che in questa fase la Commissione debba sviluppare un'adeguata discussione, tenuta presente la grande aspettativa degli operatori del settore. Ribadisce peraltro che si raggiungerebbe un positivo traguardo se la Commissione concludesse l'esame in sede referente prima dell'avvio della sessione di bilancio, in modo da dare un indirizzo univoco per

quanto attiene alla statizzazione e al riordino. Rinnova quindi la propria disponibilità ad approfondire i contenuti del testo in qualsiasi sede.

La Commissione conviene quindi di assumere quale testo base il nuovo testo unificato NT2 per il prosieguo dell'esame.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione ha dimostrato in più occasioni di saper lavorare in maniera tempestiva in vista di obiettivi comuni. Sollecita dunque tutti Gruppi a rappresentare tali esigenze anche agli omologhi colleghi delle Commissioni consultate, onde acquisire celermente i relativi pareri. Precisa poi che gli emendamenti già presentati al nuovo testo unificato NT1 si intendono superati.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), riservandosi di intervenire nel merito nelle fasi successive, per registrare la grande preoccupazione manifestata dagli istituti musicali pareggiati in ordine al metodo della statizzazione.

Reputa peraltro assai grave sul piano politico quanto accaduto con la presentazione del nuovo testo unificato, in quanto si sconfessa di fatto l'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017. Dopo aver ricordato le difficoltà in cui versano alcuni istituti, in particolare di Taranto e Riberbera, tenuti in vita grazie al volontariato dei docenti, ritiene che il Parlamento non stia offrendo risposte effettivamente celeri. Sarebbe stato preferibile che il Governo proseguisse nella strada dell'articolo 22-*bis*, ferma restando la volontà di reperire risorse aggiuntive nella legge di bilancio.

Critica dunque tale *modus operandi*, in quanto la statizzazione viene necessariamente connessa al riordino, che rappresenta una vera riforma del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Avrebbe invece preferito che tale proposta, di cui sottolinea la complessità, fosse scollegata dalla statizzazione. Lamenta dunque la scelta assunta, che non tiene conto delle tempistiche e delle gravi difficoltà che caratterizzano specifiche realtà.

Il PRESIDENTE fa presente di aver ricevuto sollecitazioni affinché si proroghi il termine per la presentazione degli emendamenti all'NT2, assunto quale testo base, già fissato a giovedì 28 settembre alle ore 12. Propone pertanto di posticipare detto termine a venerdì 29 settembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è stata assegnata alla Commissione per il parere la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (*Doc. LVII, n. 5-bis*), con i relativi Allegati e Annesso e che pertanto l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 14,30, sarà integrato con l'esame in sede consultiva di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2864**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che, attualmente, la disciplina penale in questione è contenuta in parte nel codice penale e in parte nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali;

preso atto che l'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato «*Dei delitti contro il patrimonio culturale*», al quale sono riconducibili nuove fattispecie penali;

registrati in generale un inasprimento delle sanzioni nel caso di delitti contro il patrimonio culturale, nonché una diversa collocazione di norme già previste dal codice dei beni culturali, le quali vengono spostate nel codice penale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 322, 934, 972, 1616**

NT2

MARTINI, *relatore*

**Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli
Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali
di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti**

Art. 1.

*(Statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non
statali e delle Accademie non statali di belle arti)*

1. Il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito denominati "Istituzioni", previsto dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è avviato su domanda delle singole Istituzioni da presentare secondo le modalità ed entro il termine stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo tale da essere completato contestualmente per tutte le Istituzioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate da una commissione formata da cinque componenti, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso il presidente, e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 da parte di ogni Istituzione, ai fini del completamento del processo di statizzazione.

3. Entro il primo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica che ogni Istituzione possieda i seguenti requisiti:

a) abbia approvato un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;

b) sia in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;

c) indichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, ogni Istituzione provvede alla ricognizione della propria dotazione organica e ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La consistenza della dotazione organica è pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all'inizio dell'anno accademico 2017-2018. L'incremento della dotazione organica è consentito esclusivamente a seguito di accordo con gli enti locali di riferimento e per un onere pari alla riduzione dei relativi trasferimenti statali agli enti stessi.

5. Entro il secondo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 verifica le situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, che alla copertura degli stessi provveda l'ente locale di riferimento mediante stipula di specifico accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In assenza di tale accordo il processo di statizzazione non può avere luogo.

6. Entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta della commissione di cui al comma 2 e sentita l'ANVUR, definisce la configurazione dei Politecnici di cui all'articolo 2 e avvia la costituzione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 2.

7. A seguito del completamento del processo di statizzazione, gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatori di musica e di Accademie di belle arti. Ciascuna Istituzione mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla costituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.

8. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del personale delle Istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM, per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, sono stabiliti i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziare per la statizzazione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, tenuto conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, del numero degli studenti iscritti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria.

10. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

b) al comma 3 le parole: "del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta" sono soppresse.

Art. 2.

(Politecnici delle arti)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la formazione in ambito artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale del Paese, entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del processo di statizzazione di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione della rete territoriale del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituito dalle Accademie di belle arti statali e non statali, di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2014, n. 128, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori musicali non statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", sentite le stesse, mediante l'istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria l'identità e il proprio ruolo nel territorio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentita l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO di cui all'articolo 5.

3. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. I Politecnici possono articolarsi al proprio interno in dipartimenti omogenei dal punto di vista dell'offerta formativa, cui afferiscono almeno quaranta docenti di ruolo o a tempo determinato. I Politecnici possono altresì federarsi con università statali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Nell'attuazione della loro finalità istituzionale volta alla formazione professionalizzante, i Politecnici hanno i seguenti compiti:

a) organizzazione dei corsi di formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e dei corsi di primo livello;

b) svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni AFAM e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

c) attivazione di corsi di terzo livello, previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca secondo le norme vigenti, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni inter-istituzionali;

d) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali, artistiche e culturali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e la partecipazione ad esperienze in ambito *Erasmus* e internazionali per studenti e docenti.

5. Sono organi di governo dei Politecnici:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio accademico;

d) il direttore amministrativo;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il nucleo di valutazione.

6. Il direttore è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore è responsabile del perseguimento delle finalità del Politecnico, assicura unità di indirizzo strategico tra gli organi di governo e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività artistiche, scientifiche e didattiche. Il direttore è il rappresentante legale del Politecnico ed è il garante della speciale autonomia di cui gode lo stesso. In particolare:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone altresì l'ordine del giorno, e svolge funzioni di iniziativa e di proposta in relazione alle deliberazioni da sottoporre al consiglio stesso riguardanti la programmazione e la gestione amministrativo-finanziaria generale del Politecnico, nonché di vigilanza sulla loro attuazione;

b) formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo e per la nomina dei componenti e del presidente del nucleo di valutazione;

c) cura le iniziative relative agli accordi con altri enti, nazionali e internazionali, aventi carattere istituzionale, gestionale e finanziario;

d) si adopera per assicurare al Politecnico le risorse necessarie alla realizzazione del piano strategico annuale e pluriennale;

e) promuove e cura le relazioni del Politecnico con il contesto esterno e, in particolare, con le istituzioni del territorio;

f) in caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il direttore amministrativo, i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

g) predisporre, anche sulla base delle linee generali di indirizzo adottate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 4, sentito il consiglio accademico, il piano strategico annuale e pluriennale e lo trasmette al consiglio stesso per la successiva presentazione al consiglio di amministrazione; ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione;

h) esercita ogni attribuzione demandatagli dalle norme e dai regolamenti vigenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.

7. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni ove hanno sede le Istituzioni AFAM componenti il Politec-

nico, da un rappresentante dei docenti, dal presidente del consiglio degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione proposte dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi del Politecnico e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dello stesso. In particolare:

a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione, nonché sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti formulate dal consiglio accademico stesso;

b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

c) delibera sulle proposte di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico; approva, ad invarianza di spesa, le modifiche della dotazione organica del Politecnico da comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca;

f) nomina, su proposta del direttore, i componenti e il presidente del nucleo di valutazione;

g) conferisce, su proposta del direttore, l'incarico di direttore amministrativo;

h) individua, ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base di indicazioni generali definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Il consiglio accademico è composto dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico e dai docenti responsabili dei dipartimenti in cui si articola il Politecnico, ai sensi del comma 3. Il consiglio accademico è l'organo di indirizzo scientifico e didattico delle istituzioni e collabora con il direttore nell'azione di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, nella definizione dei piani scientifici, didattici e nelle attività di produzione artistica. In particolare:

a) propone al consiglio di amministrazione il piano delle attività didattiche, scientifiche e artistiche, tenuto conto della coerenza tra obiettivi e risorse disponibili;

b) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti;

c) formula proposte al consiglio di amministrazione in materia di reclutamento del personale;

- d) adotta gli atti necessari all'approvazione dell'offerta formativa;
- e) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra le strutture accademiche;
- f) esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- g) esercita funzioni consultive e propositive in relazione allo statuto ed ai regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione.

9. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, con incarico della durata di tre anni, rinnovabile, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale; nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore amministrativo è responsabile, nel quadro degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione e del coordinamento degli uffici e dei servizi, del personale tecnico-amministrativo del Politecnico e delle risorse strumentali. In particolare:

- a) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il direttore e gli altri organi nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua responsabilità, l'attuazione delle relative direttive e deliberazioni;
- b) propone al direttore lo schema generale di organizzazione della struttura gestionale e le linee di sviluppo e di incentivazione del merito del personale tecnico-amministrativo, ne definisce il piano attuativo e ne cura la realizzazione;
- c) attribuisce gli incarichi di coordinamento delle strutture gestionali e di servizio;
- d) adotta ed è responsabile delle misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la finanza e la contabilità;
- e) è responsabile del coordinamento degli uffici del Politecnico e del personale amministrativo e tecnico, inclusa l'attività disciplinare secondo quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

10. Il collegio dei revisori dei conti esercita la funzione di controllo contabile. Esso è composto da tre membri di cui due nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili. Il collegio è presieduto dal componente con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo dei revisori contabili.

11. Il nucleo di valutazione è costituito da tre componenti nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, di cui

due esterni. Esso esercita la funzione di valutazione interna, provvede ai compiti a supporto dei processi di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi sulla base degli indirizzi dell'ANVUR e in particolare:

a) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dal piano strategico e i livelli di qualità conseguiti dalle strutture accademiche;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Politecnico sulla base di criteri generali determinati dall'ANVUR;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);

d) svolge le funzioni di organismo indipendente di valutazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

12. Fatta salva la possibilità di concorrere all'attribuzione degli incarichi di cui al comma 9, il ruolo dei direttori amministrativi delle Istituzioni AFAM, di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

13. Ogni Politecnico ha la propria autonoma dotazione organica di personale docente, amministrativo e tecnico. In sede di prima applicazione, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, è attribuita a ciascun Politecnico una dotazione organica corrispondente al raggruppamento delle dotazioni organiche riconosciute alle singole Istituzioni AFAM. Ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, può modificare la propria dotazione organica, ai sensi del comma 7, lettera c), del presente articolo, sulla base di criteri concernenti l'offerta formativa, la proporzione numerica tra gli studenti e i docenti e la disponibilità di risorse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'equivalenza con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 3.

(Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico)

1. A decorrere dalla costituzione dei Politecnici, i docenti delle Istituzioni AFAM componenti i Politecnici eleggono un direttore, con mandato di tre anni, scelto tra i docenti di prima fascia, con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituzione stessa nell'ambito di quella complessiva definita dal Politecnico. Il direttore è coadiuvato da un con-

siglio consultivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituzione, rappresentanti di diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132.

Art. 4.

(Programmazione e valutazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), definisce con decreto di natura non regolamentare le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce alle Camere sull'esito della valutazione al termine di ciascun triennio, con apposita relazione. Dei risultati della programmazione delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici si tiene conto nella ripartizione del finanziamento ordinario di cui all'articolo 6.

2. Fino alla costituzione dei Politecnici, le Istituzioni AFAM adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.

3. A decorrere dal secondo triennio di programmazione i Politecnici e le altre Istituzioni AFAM non statali adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui al comma 1 prevedendo:

a) i corsi di studio da istituire e attivare, subordinatamente all'accreditamento di cui all'articolo 5;

b) i programmi di internazionalizzazione;

c) i programmi di sviluppo della produzione artistica e della ricerca scientifica, tenuto conto dei risultati della valutazione della qualità della produzione e della ricerca effettuata periodicamente dall'ANVUR;

d) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 5.

(Accreditamento delle sedi delle Istituzioni AFAM e dei corsi di studi)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR formulata in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 4, sono definiti i tempi di prima attuazione, i criteri e i parametri per l'accreditamento iniziale e pe-

riodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività. L'accREDITamento ovvero la revoca dell'accREDITamento sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR. L'accREDITamento costituisce presupposto necessario per l'istituzione di nuove sedi e di corsi di studi.

2. Le sedi e i corsi di studi che non ottengono l'accREDITamento o ai quali l'accREDITamento è revocato ai sensi del comma 1 sono soppressi, fermo restando il diritto degli studenti iscritti a completare il corso di studi in altra sede.

3. Ai fini dell'accREDITamento delle sedi e dei corsi di studi, nonché di orientamento degli studenti e di promozione del diritto allo studio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il Garante per la protezione dei dati personali, è costituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei diplomati delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici, contenente i dati individuali relativi agli studenti e ai diplomati che le Istituzioni AFAM e i Politecnici sono tenute annualmente a trasmettere al medesimo Ministero.

Art. 6.

(Finanziamento ordinario delle Istituzioni AFAM e dei Politecnici)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

Art. 7.

(Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turn over del personale)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 9.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria

336^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale e che la relatrice si era riservata di presentare una proposta di relazione.

La relatrice CANTINI (PD) formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito.

Il senatore FILIPPI (PD) esprime apprezzamento per la proposta della relatrice e preannuncia un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 448)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra lo schema di decreto in esame, che contiene il regolamento per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), istituito nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge n. 228 del 2012. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 219, lo schema di decreto in esame è volto a regolamentare le specifiche modalità di attuazione del SISTE, disciplinando, anche a fini di semplificazione e razionalizzazione amministrativa, la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto e la digitalizzazione del rilascio dei documenti di navigazione.

Richiama quindi il lungo e travagliato *iter* di predisposizione del provvedimento, che era stato approvato una prima volta dal Consiglio dei ministri nell'agosto 2014 ed era stato poi ritirato a seguito dell'entrata in vigore, nelle more del suo perfezionamento, del decreto-legge n. 133 del 2014 che, incidendo con l'articolo 32 sui commi 217 e 219 dell'articolo 1 della legge n. 228, ha modificato il quadro normativo del SISTE e ha posto quindi la necessità di adeguare e integrare la disciplina attuativa contenuta nel regolamento.

Lo schema trasmesso ora in Parlamento ricalca quindi il testo finale del precedente atto, con le modifiche rese necessarie dall'intervento del decreto-legge n. 133. Esso consta di 14 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento nella disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e chiarisce le definizioni e gli acronimi utilizzati nel provvedimento.

L'articolo 2 specifica che il SISTE, istituito presso il Dipartimento dei trasporti, è costituito dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), una banca dati centralizzata, contenente i dati tecnici e giuridici delle unità da diporto; dall'Ufficio di conservatoria delle unità da diporto (UCON); dallo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate le attività specificate nel successivo articolo 5.

L'articolo 3 disciplina l'Archivio telematico centrale (ATCN), gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento trasporti. Vengono elencate le tipologie di dati da registrare per ogni unità da diporto, è definita la struttura dell'archivio e sono regolamentate le modalità di accesso alle informazioni. L'archivio è alimentato sia con i dati trasferiti dai vecchi re-

gistri cartacei delle imbarcazioni e delle navi da diporto, sia con i dati raccolti in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione per le unità già immatricolate, con le informazioni relative ai controlli effettuati dalle forze dell'ordine e con i dati tecnici forniti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministero. Sottolinea che, rispetto al precedente schema di decreto, la proposta in esame contempla il riferimento non solo alle associazioni dei costruttori e degli importatori ma anche a quelle dei distributori di unità da diporto, nel rispetto di quanto espressamente previsto a livello legislativo dal comma 220 dell'articolo 1 della legge n. 228.

L'articolo 4 disciplina le competenze dell'Ufficio di conservatoria (UCON), istituito presso l'Archivio telematico centrale e definito quale unità organizzativa di livello non dirigenziale del Dipartimento trasporti. Oltre ai compiti di tenuta degli atti soggetti a pubblicità navale, l'Ufficio svolge anche funzioni di raccordo tra l'ACTN e gli STED, per garantirne la regolare operatività. L'individuazione delle modalità per il trattamento, la conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio è demandata ad un successivo provvedimento ministeriale.

L'articolo 5 disciplina lo Sportello telematico del diportista (STED), individuandone l'ambito di operatività e i soggetti presso i quali è attivato. In particolare, viene affidata allo STED la competenza sulle attività di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nell'ATCN, sul rilascio della licenza di navigazione e di suoi eventuali duplicati, nonché dei certificati di sicurezza e di idoneità alla navigazione. I soggetti presso i quali è attivato lo sportello, mediante collegamento telematico con il CED, sono le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi, gli Uffici della motorizzazione civile, i raccomandatari, abilitati all'utilizzo dei collegamenti telematici, nonché gli studi di consulenza in possesso di autorizzazione in corso di validità.

Per quanto riguarda i raccomandatari e gli studi di consulenza, il procedimento di abilitazione ai fini dell'attivazione dello STED è regolato dall'articolo 6.

L'articolo 7 prevede che il Ministero, tramite le Capitanerie di porto e gli Uffici della motorizzazione competenti per territorio, fornisca agli STED idonea modulistica, anche in formato digitale. La definizione delle caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e delle misure per la sua conservazione e custodia è rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 disciplina i criteri e le modalità di funzionamento dello STED, con particolare attenzione alla necessità di prevenire i fenomeni di esercizio abusivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e le azioni fraudolente nell'ambito della compravendita di unità da diporto. A scopo di semplificazione e di contenimento dei costi, si prevede che la trasmissione al CED di tutte le informazioni necessarie al rilascio dei documenti avvenga per via telematica.

L'articolo 9 affida i poteri di vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati alle Capitanerie di porto e agli Uffici della Motorizzazione civile, specificandone i rispettivi ambiti di competenza esclusiva territoriale.

L'articolo 10 disciplina la sospensione e la decadenza dell'operatività degli STED nei casi in cui sia stata accertata la sussistenza di gravi irregolarità o abusi nell'espletamento delle funzioni ad essi affidate.

L'articolo 11 introduce i criteri che regolano il nuovo sistema di iscrizione delle unità da diporto, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in sede di immatricolazione, a ciascuna unità da diporto venga assegnato un codice alfanumerico generato automaticamente dal CED su base nazionale. Si prevede la possibilità di personalizzare il numero di iscrizione e sono dettate disposizioni per il mantenimento dei numeri di iscrizione già assegnati per le unità immatricolate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 12 contiene le modifiche al Codice della nautica e al regolamento di attuazione conseguenti alle novità introdotte dallo schema in esame. Rispetto alla precedente versione del provvedimento, le novelle sono state allineate alle integrazioni al comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, disposte dall'articolo 32 del decreto-legge n. 133 del 2014.

L'articolo 13 prevede che le disposizioni del regolamento si applichino a decorrere dal 1° ottobre 2017 e introduce una serie di norme transitorie finalizzate a regolare il passaggio dalla disciplina finora vigente al nuovo sistema di gestione telematica delle procedure amministrative inerenti la nautica da diporto. In proposito, il relatore osserva che tale termine non appare realistico, sia perché il provvedimento deve essere ancora emanato, sia perché il sistema telematico necessita di tempi maggiori per i necessari adeguamenti.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'allegato A contiene il modello del logo che i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza devono esporre all'esterno dei locali dove svolgono la propria attività.

Fa presente, infine, che insieme allo schema, sono state trasmesse in Parlamento l'Analisi di impatto della regolazione e l'Analisi tecnico normativa, nonché il parere formulato dal Consiglio di Stato.

Il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 13 ottobre prossimo, previa acquisizione, entro il 3 ottobre, delle osservazioni delle Commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILIPPI (PD) concorda con il relatore che la data del 1° ottobre 2017 per l'avvio del nuovo regime del sistema telematico della nautica da diporto appare irrealistica. Chiede poi al relatore quali siano gli aspetti critici più importanti del provvedimento, sui quali potrebbe essere utile intervenire per garantire la rapida partenza del SISTE, da tempo

atteso, ad esempio per quanto riguarda il rinvio ad eventuali provvedimenti attuativi.

Il relatore RANUCCI (*PD*) conferma che gli articoli 3 sull'Archivio telematico centrale, 4 sull'Ufficio di conservazione e 7 sulla modulistica da utilizzare, rinviando a successivi decreti ministeriali l'indicazione delle concrete modalità di attuazione. C'è quindi il rischio, se tali decreti ministeriali non saranno emanati per tempo, di rallentare ulteriormente l'entrata a regime del sistema telematico della nautica da diporto. Ricorda che è una riforma attesa da tempo, frutto di un intenso lavoro su cui la Commissione e il Gruppo del Partito Democratico si sono molto impegnati. Diventa quindi essenziale garantire che il sistema vada effettivamente a regime entro la fine della legislatura.

Un altro punto critico riguarda la questione, sollevata anche dal Consiglio di Stato, sull'esigenza di chiarire come vengano inserite nel sistema telematico le informazioni sul noleggio occasionale delle unità da diporto, attualmente soggette a una procedura molto burocratica e onerosa. In generale, occorre conciliare la semplificazione degli atti amministrativi con la salvaguardia della sicurezza della navigazione in mare.

Propone quindi di svolgere quanto prima una serie di audizioni informative su questo schema di decreto e su quello connesso dell'atto del Governo n. 461, che contiene la revisione del codice della nautica da diporto e che è stato recentemente assegnato alla Commissione. In particolare, ritiene importante ascoltare le associazioni di categoria, la Guardia costiera – Corpo delle Capitanerie di porto e il Governo.

Il PRESIDENTE concorda sull'opportunità di svolgere le audizioni proposte dal relatore e si riserva di organizzarle in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 449)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 18 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra lo schema di decreto in esame, che è stato predisposto in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) che ha autorizzato il recepimento in via regolamentare della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. Chiarisce che l'obiettivo primario di tale direttiva, che ha sostituito, abrogandola a decorrere dal 18 settembre 2016, la precedente direttiva 96/98/CE, già recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, è quello di assicurare l'attuazione armonizzata delle norme dell'Organizzazione marittima inter-

nazionale in materia di equipaggiamento marittimo e il corretto funzionamento del mercato interno in tale settore. La garanzia della conformità degli equipaggiamenti presenti o da installare a bordo delle navi dell'Unione europea ai requisiti condivisi a livelli internazionale consentirà inoltre di migliorare la sicurezza in mare, prevenire l'inquinamento e facilitare le attività di controllo e di vigilanza sul mercato. In tale ottica, si prevede che tutti gli operatori economici coinvolti nella filiera della produzione e della fornitura degli equipaggiamenti marittimi siano responsabili, ciascuno in funzione del ruolo ricoperto, della conformità degli equipaggiamenti ai requisiti richiesti. La direttiva indica inoltre le procedure da seguire per le verifiche, per l'accreditamento degli organismi incaricati della certificazione e per il controllo sul mercato.

Con lo schema in esame, che consta complessivamente di 37 articoli e 2 allegati, si procede pertanto al recepimento della direttiva 2014/90/UE, trasponendone il testo con le integrazioni necessarie per l'adattamento all'ordinamento italiano. Passa quindi a descrivere i singoli articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del decreto, mentre l'articolo 2 specifica che esso si applica all'equipaggiamento marittimo già sistemato o da sistemare a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo. L'articolo 3 introduce le definizioni utilizzate nel provvedimento.

L'articolo 4 stabilisce per l'equipaggiamento marittimo l'obbligo di conformità ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti a livello internazionale e attestati sulla base delle procedure di prova e valutazione introdotte dal provvedimento in esame, individuando le diverse autorità competenti.

L'articolo 5 individua innanzitutto le funzioni del Ministero delle infrastrutture nell'attuazione della normativa in materia di controlli. L'attività ispettiva è svolta dall'autorità marittima con l'amministrazione competente e a tali soggetti spetta anche l'accertamento della conformità degli equipaggiamenti ai fini del certificato di sicurezza della nave.

Gli articoli 6 e 7 regolano la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo all'interno dell'Unione europea e il trasferimento di una nave non appartenente all'Unione nei registri nazionali.

L'articolo 8 indica le regole e le condizioni per l'apposizione della marcatura di conformità dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza richiesti. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione, l'articolo 9 prevede la possibilità di etichettatura elettronica. L'articolo 10 disciplina poi la marcatura degli equipaggiamenti per i quali non esistono regole definite a livello internazionale e che sono quindi approvati dal Ministero delle infrastrutture con l'amministrazione competente in base alla tipologia dell'equipaggiamento stesso. L'articolo 11 stabilisce che, per i casi di trasferimento nei registri nazionali di una nave UE non soggetta alle convenzioni internazionali, la sussistenza dei requisiti fissati a livello nazionale è verificata mediante apposite ispezioni.

Gli articoli da 12 a 16 stabiliscono obblighi e responsabilità della conformità dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti richiesti per le va-

rie categorie di operatori economici che operano nel settore (fabbricanti, rappresentanti, importatori e distributori).

Gli articoli da 17 a 26 disciplinano tutti gli aspetti e i soggetti coinvolti nella valutazione di conformità. In particolare, l'articolo 17 detta le norme generali sulle procedure da seguire, che sono poi dettagliatamente indicate nell'Allegato II allo schema, mentre l'articolo 18 disciplina la dichiarazione UE di conformità. L'articolo 19 definisce i soggetti competenti, le procedure e i controlli per notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri quali siano gli organismi autorizzati ad eseguire la valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi, con i diversi ruoli del MIT e del MISE. Tali compiti possono essere delegati all'organismo unico di accreditamento previsto dalla normativa europea, che nell'ordinamento italiano è stato individuato in Accredia. Gli articoli 20 e 21 indicano le prescrizioni che devono essere rispettate dagli organismi notificati, anche in riferimento alla possibilità di appaltare funzioni specifiche connesse alla valutazione di conformità. L'articolo 22 disciplina le domande che gli organismi che intendono svolgere le attività di valutazione sono tenuti a presentare. Le autorizzazioni, i controlli e le modifiche sono regolati dall'articolo 23. Sempre in materia di notifiche alla Commissione europea, l'articolo 24 disciplina le procedure relative e gli ulteriori obblighi cui il MISE si deve attenere. Gli articoli 25 e 26 definiscono invece gli obblighi operativi e di informazione imposti agli organismi notificati.

L'articolo 27 detta le norme generali per la vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti marittimi, anche in relazione alle attività di controllo e di valutazione dei prodotti.

L'articolo 28 fissa le procedure di salvaguardia dell'Unione europea qualora venga avanzata opposizione nei confronti di una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione europea stessa ritenga la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione. L'articolo 29 si occupa invece degli equipaggiamenti marittimi che, pur essendo conformi alle disposizioni del decreto, nella valutazione dell'Autorità di vigilanza del mercato rappresentano un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente. L'articolo 30 disciplina il potere dell'Autorità di vigilanza di chiedere agli operatori economici interessati di risolvere le situazioni di non conformità formale dei prodotti.

Gli articoli 31, 32 e 33 regolano la possibilità di concedere deroghe al possesso dei requisiti di conformità, rispettivamente, per i casi di eccezionali innovazioni tecnologiche, se vi sia la necessità di provare e valutare l'equipaggiamento marittimo, se ricorrano circostanze eccezionali debitamente giustificate. In proposito, il relatore osserva che occorre verificare la portata di queste norme, dato che la formulazione non appare chiara e potrebbe di fatto aggirare l'applicazione delle regole di cui all'articolo 27.

L'articolo 34 è volto ad assicurare il coordinamento a livello europeo dell'attività degli organismi notificati.

L'articolo 35 ripartisce le spese per le attività previste dal provvedimento tra i diversi soggetti coinvolti, demandando poi a successivi decreti

ministeriali la definizione delle corrispondenti tariffe a carico dei richiedenti i vari servizi.

L'articolo 36 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 37, relativo alle disposizioni transitorie, stabilisce che all'equipaggiamento già sistemato a bordo di una nave all'entrata in vigore del provvedimento si continui ad applicare la normativa previgente.

L'Allegato I presenta il modello per la marcatura di conformità, mentre l'Allegato II contiene le indicazioni tecniche per le procedure di valutazione della conformità.

Infine, fa presente che, come di consueto, insieme allo schema sono state trasmesse in Parlamento l'Analisi di impatto della regolazione e l'Analisi tecnico normativa, nonché il parere espresso dal Consiglio di Stato.

Il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 13 ottobre prossimo, previa acquisizione, entro il 3 ottobre, delle osservazioni delle Commissioni 1^a, 5^a e 14^a.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ringrazia il relatore per l'ampia esposizione. Riservandosi di intervenire in un'altra seduta in maniera più puntuale, osserva che lo schema di decreto propone una serie di procedure per l'omologazione dell'equipaggiamento marittimo che sembrano particolarmente burocratiche e gravose. Inoltre, chiede se l'industria italiana del settore sia attrezzata per il nuovo regime proposto dal provvedimento. Infine, critica anch'egli l'introduzione di deroghe che sembrano contraddire le regole proposte dallo stesso schema di decreto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

FILIPPI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che l'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha conferito al Governo la delega per la riforma delle Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante la legislazione in materia portuale), delega attuata con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, che ha introdotto le nuove Autorità di sistema portuale (AdSP). Il comma 6 dello stesso articolo 8 prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 169, il Governo può adottare, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e della stessa procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di attuazione.

In aderenza alle suddette disposizioni, lo schema di decreto in esame apporta modifiche ad alcune norme della legge n. 84 del 1994, già modificate dal decreto legislativo n. 169 del 2016, nonché ad ulteriori disposizioni della stessa legge n. 84 per ragioni di coordinamento. Il provvedimento modifica poi l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che stabilisce tra l'altro la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di porti, per adeguarlo alla nuova classificazione dei porti introdotta dallo stesso schema in esame. Sono poi inserite numerose correzioni formali e di coordinamento.

Passa quindi ad analizzare le norme del provvedimento, che si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, richiamando espressamente le norme della legge n. 84 del 1994 modificate dagli articoli successivi.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 84, semplificando l'attuale classificazione dei porti, attraverso una più netta separazione tra porti nazionali e porti regionali.

I porti sono quindi riclassificati in tre categorie: categoria I, porti finalizzati alla difesa e alla sicurezza dello Stato; categoria II, porti di rilevanza internazionale o nazionale (ossia i porti rientranti nelle AdSP); categoria III, porti di rilevanza regionale o interregionale. Si conferma poi che i porti non militari (categorie II e III) svolgono funzioni commerciali, logistiche, di servizio passeggeri, industriali e petrolifere, ma si demanda al piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 dello schema (e non più a un decreto ministeriale) la determinazione delle specifiche funzioni di ciascun porto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge n. 84, riguardante la disciplina del piano regolatore di sistema portuale e del piano regolatore portuale, riferiti rispettivamente ai porti di competenza statale e regionale. Anzitutto, si allineano i riferimenti ai diversi tipi di porti alla nuova classificazione introdotta nell'articolo 2 dello schema in esame. Si sopprime poi il richiamo al rapporto sulla sicurezza portuale da allegare al piano regolatore, in quanto abrogato da altre disposizioni.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 6 della legge n. 84, concernente i compiti e le funzioni delle AdSP. Si prevede che i servizi di interesse generale da fornire agli utenti portuali, di cui l'AdSP cura l'affidamento e il controllo, non siano più individuati con decreto ministeriale ma direttamente dalla stessa Autorità.

Con l'articolo 5 si modifica l'articolo 6-*bis* della legge n. 84, che disciplina gli Uffici territoriali portuali. In particolare, si adegua la procedura per il rilascio delle concessioni fino a quattro anni da parte del Segretario generale o di un suo delegato preposto all'Ufficio territoriale portuale, con quella prevista per il Presidente dell'AdSP.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 7 della legge n. 84, in materia di costi degli organi dell'AdSP. Si affida la determinazione degli emolumenti del Presidente dell'AdSP e dei gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione al solo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e non anche allo stesso Comitato di gestione, per evitare conflitti

di interesse. Si spostano poi le disposizioni sulla gratuità della partecipazione all'organismo di partenariato e sugli eventuali rimborsi nell'articolo 11-*bis* della legge n. 84, che disciplina specificamente tale organismo.

L'articolo 7 modifica l'articolo 8 della legge n. 84, dedicato al Presidente dell'AdSP. Si chiarisce che, in materia di lavoro portuale, il rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti riguarda solo gli aspetti di competenza di quest'ultima. Si stabilisce poi che il Presidente dell'AdSP, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 (operatori portuali), 17 (fornitori di manodopera temporanea) e 18 (concessionari di aree e banchine), sentita la Commissione consultiva, adotta il Piano dell'organico del porto dei lavoratori di tali imprese. Il Piano è aggiornato ogni tre anni, ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per le imprese titolari di autorizzazioni e concessioni, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico (ossia le proposte di investimento, con annessi impegni su volumi di traffico ed assunzioni, fatte dal potenziale terminalista all'AdSP all'atto della richiesta della concessione). Sulla base del Piano, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Presidente dell'AdSP può adottare piani operativi per la formazione professionale e la riconversione dei lavoratori portuali interessati.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 9 della legge n. 84, che disciplina il Comitato di gestione. Si stabilisce che i rappresentanti dell'autorità marittima in seno al Comitato sono il Direttore marittimo che ha giurisdizione sul porto sede dell'AdSP e, su sua designazione, il rappresentante dell'autorità marittima competente per i temi trattati. Si dispone inoltre che, qualora le designazioni dei componenti del Comitato non pervengano entro il termine stabilito (trenta giorni dalla richiesta del Presidente dell'AdSP), il Comitato è validamente costituito con la metà più uno dei componenti. Si prevede che ai componenti designati si applicano le disposizioni su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e che non possono essere designati da regioni e comuni coloro che rivestono incarichi di componente di organi di indirizzo politico-amministrativo; i componenti designati che rivestano tali incarichi decadono di diritto dalla data di entrata in vigore della disposizione. Ancora, si aggiungono alle competenze del Comitato l'approvazione, su proposta del Presidente, del piano operativo triennale sulle strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche, il parere sulle concessioni quadriennali rilasciate dagli Uffici territoriali portuali e, infine, la deliberazione sul piano dell'organico del porto dei lavoratori introdotto dall'articolo 7 dello schema in esame.

L'articolo 9 modifica l'articolo 11 della legge n. 84 sul Collegio dei revisori, ridenominando più correttamente «pareri» anziché «delibere» le pronunce dell'organo e fissando il principio della decisione assunta a maggioranza.

L'articolo 10 riformula l'articolo 11-*bis* della legge n. 84, relativo all'Organismo di partenariato della risorsa mare, inserendo, per ragioni di

riordino sistematico, le norme sulla gratuità della partecipazione dei componenti e sugli eventuali rimborsi espunte dal precedente articolo 7 della legge n. 84.

Con l'articolo 11 si apportano correzioni meramente formali all'articolo 14 della legge n. 84, concernente le competenze dell'Autorità marittima.

L'articolo 12 integra l'articolo 15 della legge n. 84 in materia di Commissioni consultive, chiarendone la competenza anche sul rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni portuali di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84.

L'articolo 13 riformula l'articolo 15-*bis* della legge n. 84, relativo allo Sportello Unico Amministrativo (SUA), prevedendo che lo stesso sia disciplinato autonomamente da ciascun Presidente di AdSP con proprio decreto, anziché con un decreto ministeriale, per meglio adattarsi alle peculiarità di ogni AdSP.

L'articolo 14 apporta una correzione meramente formale alla rubrica all'articolo 18-*bis* della legge n. 84.

L'articolo 15 reca ulteriori disposizioni. Oltre a correzioni formali e di coordinamento, importanti modifiche sono poi introdotte all'articolo 22 del decreto legislativo n. 169, in tema di piani regolatori dei porti sedi di AdSP. Anzitutto si prevede che anche i piani regolatori adottati dall'autorità marittima (oltre che dai Comitati portuali) al momento dell'entrata in vigore del decreto n. 169 siano approvati secondo la normativa vigente in quel momento. Inoltre si consente, fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, di apportare varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, con lo stesso procedimento previsto per le varianti-stralcio e purché la loro approvazione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 marzo 2018. Infine, si stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Presidente dell'AdSP deve emanare il decreto di organizzazione dello Sportello Unico Amministrativo e adottare il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84.

Infine, l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.

Fa quindi presente che lo schema, corredato dell'Analisi di impatto della regolazione e dell'Analisi tecnico normativa, è stato assegnato con riserva in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La Commissione 8^a e, per i profili di carattere finanziario, la Commissione 5^a, devono esprimere il parere al Governo entro il prossimo 14 novembre, mentre la Commissione 1^a deve formulare le proprie osservazioni alla Commissione 8^a entro il 25 ottobre.

Si apre la discussione generale.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) segnala l'opportunità di chiarire bene la portata dell'articolo 12 dello schema di decreto, per la

parte che modifica l'articolo 15, comma 2, della legge n. 84 del 1994, in materia di Commissioni consultive.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede anch'egli chiarimenti sugli effetti dell'articolo 12. In relazione all'articolo 7, domanda poi come si concilino i nuovi poteri del presidente dell'Autorità di sistema portuale per quanto concerne la predisposizione del Piano dell'organico dei lavoratori portuali e le conseguenti azioni per la formazione professionale e la riconversione, con la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, che consente all'Autorità di creare un'agenzia interinale per il ricollocamento dei lavoratori dei porti di *transshipment*.

Il relatore FILIPPI (*PD*), con riferimento all'articolo 12, chiarisce che la norma consente alle Commissioni consultive di esprimere pareri non solo in ordine alle autorizzazioni delle imprese di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 17 della legge n. 84, ma anche riguardo alle concessioni riguardanti gli operatori portuali e i terminalisti di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18 della stessa legge. Prima tale competenza era spesso esercitata nei fatti, così essa viene attribuita anche in termini formali. Si riserva comunque di approfondire meglio la questione.

Per quanto riguarda i poteri attribuiti al presidente dell'Autorità di sistema portuale in materia di organico dei lavoratori portuali, chiarisce che la norma pensata per i porti di *transshipment* è specifica e non si sovrappone alle funzioni riguardanti la predisposizione del Piano dell'organico del porto, che ha funzione puramente ricognitiva e programmatica. Ciò nonostante, il problema della gestione e dell'organizzazione dei lavoratori nei porti è molto complesso: oltre a una serie molto diversificata di istituti giuridici e tariffe in uso nei vari scali, vi è il problema che i lavoratori portuali spesso sono pagati in ritardo dai terminalisti e dagli altri committenti che li utilizzano, il che crea notevoli tensioni e una perenne situazione di sofferenza del settore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 (*Doc. LVII, n. 5-bis*) e dell'atto del Governo n. 461 (revisione del codice della nautica da diporto).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 10, che estende il regime fiscale agevolato previsto per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano anche alle navi di soggetti stranieri con stabile organizzazione in Italia, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nella norma un meccanismo di monitoraggio e verifica costante degli effetti derivanti dall'estensione in esame e, più in generale, dall'attuale regime agevolato del Registro Internazionale sulla competitività del settore del trasporto commerciale marittimo in Italia;

– con riferimento all'articolo 26, nell'apprezzare l'attribuzione all'ENAC del ruolo di Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti e del personale e delle organizzazioni che vi operano, si osserva tuttavia che tali funzioni si assommano ad ulteriori competenze assegnate negli ultimi anni all'ENAC, a fronte di una progressiva e perdurante riduzione degli organici, che potrebbe in futuro non consentire all'Ente di svolgere adeguatamente la sua missione istituzionale;

– pertanto, allo scopo di garantire la concreta attuazione del suddetto articolo 26 e, in generale, l'efficiente svolgimento di tutte le funzioni spettanti all'ENAC, si richiama l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per assicurare all'ente livelli di organico adeguati, per quantità e qualificazione professionale.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria

360^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SU UN LUTTO DELLA SENATRICE PEZZOPANE

Il presidente MUCCHETTI rivolge le sue più sentite condoglianze alla senatrice Pezzopane, colpita da un grave lutto familiare.

Si unisce unanime la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che è stata assegnata in sede consultiva alla Commissione, per il parere alla Commissione bilancio, la Nota di aggiornamento al DEF, con la relativa relazione (Doc. LVII, n. 5-*bis* e relativo annesso). Propone di avviarne l'esame questa sera, alle ore 19, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, con la sola relazione introduttiva e di procedere con la discussione e la votazione del parere in una seduta che sarà convocata martedì 3 ottobre, in un orario che consenta di esprimere il parere prima che si concluda l'esame in Commissione bilancio. Propone inoltre che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 8,30 di domani, sia sconvocata.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 448 (Nuovo testo dello schema di

decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto), per l'espressione di osservazioni alla 8^a Commissione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. – Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCSIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «Made in Italy»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati 6 subemendamenti agli emendamenti della relatrice, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice VALDINOSI (PD) preannuncia la formulazione di osservazioni da porre in votazione la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 458)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FABBRI (PD) illustra il provvedimento in titolo, attuativo di un'apposita delega conferita da legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) e relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Dopo aver ricordato i principi e criteri direttivi specifici della delega, richiama il contenuto della direttiva 2015/2366 (*Payment Services Directive* o PSD 2), che ha il fine di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, innalzare la sicurezza dei pagamenti elettronici e sostenere lo sviluppo dell'*e-commerce*, e del regolamento (UE) n. 751/2015 (*Interchange Fees Regulation* o IFR), che mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie (*interchange fees*).

In particolare, la direttiva sopra citata amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati (la franchigia a carico degli utenti passa da 150 a 50 euro), e generalizza, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il divieto di applicare un sovrapprezzo (*surcharge*) in relazione all'uso di strumenti di pagamento.

Passando all'esame del testo, illustra l'articolo 1, che reca numerose modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in materia di definizioni; distribuzione della moneta elettronica; istituti di moneta elettronica; albo degli istituti di pagamento; prestatori del servizio di informazione sui conti; apertura e mantenimento di conti presso una banca; spese applicabili e addebitabili; trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti; servizi di pagamento; agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 1), in materia di definizioni; ambito di applicazione (tutti i servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall'euro); diritti e obblighi delle parti (per esempio, si rende generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento); Autorità garante della concorrenza e del mercato (autorità competente a verificare l'osservanza del divieto di *surcharge* e ad applicare le relative sanzioni); autenticazione e

misure di sicurezza; responsabilità del pagatore; ordini di pagamento; importi trasferiti; tempi di esecuzione e data valuta; ripartizione di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra PSP del pagatore e quello del beneficiario; protezione dei dati; accesso ai sistemi di pagamento; misure di attuazione; sanzioni amministrative pecuniarie.

Il successivo articolo 3 reca ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introducendo un nuovo Titolo IV-*bis* per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. In particolare stabilisce il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Infine, l'articolo 5 contiene disposizioni transitorie, l'articolo 6 prevede modifiche e abrogazioni di altre disposizioni di legge e regolamentari e l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) condivide l'obiettivo, indicato dalla direttiva 2015/2366, di garantire trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, ma ritiene necessario prevedere espressamente anche una tracciabilità delle transazioni.

Inoltre, evidenzia l'esigenza di una riforma radicale della Banca d'Italia – autorità competente per l'osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva sopra citata, con poteri di vigilanza e indagine – che riguardi sia la proprietà sia i regolamenti e le procedure. Per una trattazione più completa dell'argomento si riserva di intervenire in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (n. 459)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione di un'apposita delega conferita dalla legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), relativo alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

In premessa ricorda che, secondo l'analisi di impatto della regolazione (*AIR*) effettuata dal Governo, tra gli obiettivi più specifici ed immediati del decreto legislativo ci sono anche quelli di aggiornare, semplificare e razionalizzare le disposizioni concernenti il finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani, «per garantirne la possibilità di adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle norme in questione, e di aggiornare e chiarire il quadro normativo nazionale»

Passando all'esame del testo, illustra l'articolo 1, che apporta al testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativo della precedente corrispondente normativa in materia, le modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, con ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo.

In particolare, aggiorna il titolo della legge vigente e interviene in materia di definizioni, come quelle di «data di notifica», «testo definitivo di una regola tecnica», «data di adozione di una regola tecnica», «data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica», e «Unità centrale di notifica».

Inoltre dispone sui casi in cui la procedura di informazione in argomento non si applica; fa riferimento alle modifiche nel frattempo intervenute nelle denominazioni e nell'assetto delle amministrazioni nazionali competenti; conferma la sostanza delle disposizioni vigenti relative alle modalità di comunicazione e definizione delle eventuali modifiche all'assetto degli organismi nazionali di normazione italiani e relativamente alla vigilanza sugli stessi; disciplina la comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, in particolare relativamente ai progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea e relativamente alle osservazioni ed ai pareri circostanziati che le amministrazioni italiane possono formulare in merito; ridefinisce, con finalità più ampie, il contributo previsto a favore degli organismi di normazione italiani.

Interviene quindi in materia di adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani e delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini

dell'adozione di regole tecniche nazionali e precisa le modalità con cui le Amministrazioni richiedenti la notifica di un progetto di regola tecnica soggetto ad obbligo di notifica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea possono adempiere entrambi gli obblighi attraverso l'Unità centrale di notifica ovvero, provvedere autonomamente alla comunicazione alla Commissione

Dopo aver ricordato che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, rimane organo tecnico volto a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea, richiama il contenuto dell'articolo 2, che abroga l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e introduce le disposizioni finali sull'applicazione del presente decreto.

Infine, l'articolo 3 prevede introduce la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

In conclusione, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore TOMASELLI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione di un'apposita delega conferita dalla legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), che reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di procedure di esportazione di prodotti e tecnologie duali.

Lo schema di decreto in esame opera, inoltre, una regolamentazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 12 gennaio 2007, n. 11, che prevede le sanzioni volte a punire la violazione delle disposizioni in materia di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, e nel decreto 14 maggio 2009, n. 64, che sancisce la disciplina sanzionatoria in materia di per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) 423/2007, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Passa quindi all'esame del testo, che si compone di 24 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito applicativo dello schema di decreto, adeguando l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed a quello

internazionale. Il decreto si applica alle operazioni esportative che riguardano le seguenti categorie merceologiche: prodotti a duplice uso (listati e non listati, a seconda che siano/non siano riportati nell'apposito elenco, di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 428/2009); merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del decreto la disciplina concernente i materiali d'armamento (soggetti alla disciplina di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185) e quei prodotti a duplice uso appositamente sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali per l'uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento.

L'articolo 2 reca definizioni.

Il successivo articolo 3 stabilisce che il libero scambio può essere condizionato dalla necessità da parte dello Stato di esercitare un controllo in materia di prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Tale controllo è esercitato in conformità alle politiche e alle disposizioni dell'UE in materia, nonché ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata (le cui organizzazioni si appalesano sempre più come possibili utilizzatori di prodotti sensibili).

Specifica poi che nell'azione del controllo possono rientrare anche prodotti duali non listati, al fine di estendere il controllo stesso anche su beni non inseriti nelle liste di cui agli allegati tecnici del predetto regolamento, ma che potrebbero rivelarsi sensibili e soggetti ad un impiego distorto, quali ad esempio armi di distruzione di massa, oppure dare luogo a violazioni relative ai diritti umani.

Il comma 3 esclude dal controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o software di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base, in quanto trattasi di attività di ricerca pura e non applicata (con la conseguente creazione di un bene duale) e di assistenza su tecnologie ampiamente conosciute e diffuse, le quali, pertanto, non possono condurre ad applicazioni speciali e potenzialmente sensibili.

L'articolo 4 individua l'Autorità competente dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, indicandone le relative competenze, nella direzione generale per la politica commerciale internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Comitato consultivo (la cui figura era già contemplata nel decreto legislativo n. 96 del 2003), che esprima un parere obbligatorio, ma non vincolante, all'Autorità competente, cui resta il potere decisionale finale in materia di autorizzazioni individuali, e ne disciplina la composizione (nove membri in rappresentanza delle Amministrazioni coinvolte) e le modalità di costituzione e di funzionamento.

L'articolo 6 disciplina i cosiddetti «trasferimenti intangibili» di tecnologia, mentre l'articolo 7 si propone di inserire norme nazionali di det-

taglio che vanno a completare la normativa in materia di transito contenuta nel Regolamento (CE) 428/2009.

L'articolo 8 disciplina le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche menzionate nel decreto in esame (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali). Introduce poi uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta «Licenza Zero».

Stabilisce quindi che il procedimento che si instaura a fronte di una domanda d'esportazione debba essere concluso dall'Autorità competente entro un termine ben preciso (180 giorni dal ricevimento dell'istanza) a garanzia dell'esportatore ed in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche.

L'articolo 9 prevede l'istituto della clausola onnicomprensiva mirata, comunemente detta «*catch all*», che consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione esportativa *ex lege* libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi sottoposti ad embargo o di armi di distruzione di massa.

L'articolo 10 riprende, innovandola, la fattispecie di autorizzazione specifica individuale già disciplinata dal decreto legislativo n. 96 del 2003. I soggetti coinvolti da questa tipologia di autorizzazione sono gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica e il periodo di validità dell'autorizzazione va dai sei mesi ai due anni a discrezione dell'Autorità competente, salvo diversi termini stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, con possibilità di proroga rilasciata una sola volta.

L'articolo 11 regola l'autorizzazione globale individuale, che può riguardare sia beni materiali che immateriali, l'articolo 12 l'autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU) e l'articolo 13 l'autorizzazione generale nazionale.

L'articolo 14 recepisce, completandole, le disposizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento (CE) 428/2009, il quale elenca i criteri che le Autorità competenti degli Stati membri devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione.

L'articolo 15 riguarda il trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea, l'articolo 16 i casi di divieto di assistenza tecnica e l'articolo 17 le misure ispettive.

Gli articoli da 18 a 21 stabiliscono la cornice sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni previste dal decreto in esame: si prevedono, a seconda dei casi e dei prodotti o delle merci in questione, reclusione o multa, confisca dei beni, sospensione o ritiro della relativa licenza, sospensione dall'attività d'esportazione, sanzioni amministrative.

L'articolo 22 stabilisce l'obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria – in caso di procedimento ai sensi degli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 – all'Autorità competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

Infine, l'articolo 23 dispone alcune abrogazioni, mentre l'articolo 24 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE CON INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è ulteriormente convocata stasera alle ore 19, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea; l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del Doc. LVII, n. 5-*bis* e dei relativi allegati e annesso. Avverte inoltre che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 8.30 di domani, mercoledì 27 settembre, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**Art. 1.****1.100 testo 2/1**

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 1.100 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «anche in altri Stati membri dell'Unione» con le seguenti: «in Italia»;*
- b) sopprimere le seguenti parole: «purché commercializzati sul territorio nazionale».*
-

1.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Laddove le caratteristiche del prodotto lo consentano, i sistemi di tracciabilità del successivo articolo 2 si applicano a tutte le tipologie di prodotti, alimentari e non, fabbricati anche in altri Stati membri dell'Unione purché commercializzati sul territorio nazionale.».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».

Art. 2.**2.100/1**

CONSIGLIO

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «sulle fasi » con le seguenti: «su ciascuna delle fasi».

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «un sistema volontario di autenticazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un sistema di certificazione e autenticazione dei dispositivi e degli applicativi volontari di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consentano alle imprese di fornire volontariamente al consumatore informazioni sull'origine del prodotto, sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sulle fasi di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «Introduzione di un sistema» con le seguenti: «Certificazione dei sistemi».

2.200/1

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 2.200, alle parole: «le ulteriori informazioni oggetto di certificazione» premettere le seguenti: «l'elencazione di ogni fase di lavorazione e».

2.200/2

CONSIGLIO

All'emendamento 2.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi del medesimo comma 1».

2.200

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «della filiera del prodotto» e sostituire le parole: «l'elencazione di ogni fase di lavorazione» con le seguenti: «le ulteriori informazioni oggetto di certificazione».

2.300/1

GRANAIOLA

All'emendamento 2.300, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "c) l'ente competente a creare i codici identificativi non replicabili, a rilasciare le certificazioni e ad accreditare i produttori delle applicazioni."».

2.300

LA RELATRICE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «da emanare entro dodici mesi» *con le seguenti:* «da emanare, previo espletamento della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535, entro diciotto mesi»;

b) *sostituire le parole:* «i produttori del sistema» *con le seguenti:* «i produttori dei sistemi»;

c) *nella lettera a), dopo le parole:* «i codici identificativi di cui al comma 1,» *inserire le seguenti:* «con riferimento alle informazioni tipo che le imprese intendano fornire,».

Art. 3.**3.100/1**

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Possono altresì accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i contratti di rete e le imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni».

3.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Contributi per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili) - 1. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge per l'acquisizione e la messa a punto delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti attraverso i codici identificativi di cui all'articolo 2 sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare , entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 comma 3 della presente legge, sono apportate le eventuali modifiche ai decreti del ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dei commi 2 e 6 del precitato articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 volte a specificare le categorie di beni ammissibili.

3. La concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui al comma 1 deve intervenire nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste per le misure di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 a legislazione vigente.».

Plenaria**361^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 19,50.**IN SEDE CONSULTIVA**(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, allegati e relativo annesso**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)*

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, che reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica.

Dopo aver ricordato i principali dati in merito alla previsione di crescita del PIL reale per il 2017 e per gli anni successivi, al tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL, al tasso di disoccupazione, sottolinea come il Governo registri un miglioramento dell'economia e ritenga vi siano le condizioni per un ulteriore rafforzamento della crescita, grazie anche al dinamismo dell'industria e di alcuni comparti dei servizi, quali i trasporti e il turismo.

Secondo quanto riferisce la Nota, il Governo intende proseguire sul percorso delle riforme: un importante contributo alla crescita degli investimenti e della produttività sarà apportato dalle misure inquadrate nella strategia dal Piano Nazionale Impresa 4.0 volto a favorire lo sviluppo del settore industriale, in particolare del manifatturiero a più elevata intensità tecnologica; viene inoltre ricordata la recente approvazione della prima legge per il mercato e la concorrenza. Stime quantitative degli effetti di queste due riforme, se pienamente attuate, indicano che esse potrebbero elevare il livello del PIL fino a cinque punti percentuali nel lungo periodo.

La Nota di aggiornamento chiarisce che la legge di bilancio 2018 destinerà le limitate risorse a disposizione a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà. Si prevede una manovra netta per il 2018 pari a circa lo 0,6 per cento del PIL; come programmato nel DEF, sarà evitata l'entrata in vigore nel 2018 degli aumenti IVA previsti dalla legislazione vigente, in parte già disattivati dalla manovra di aprile. Saranno inoltre, rifinanziate le c.d. politiche vigenti, inclusive delle risorse per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego. Per quanto riguarda gli investimenti, saranno selettivamente mantenuti alcuni incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti

disposizioni normative, allocate nuove risorse per gli investimenti pubblici e proposte nuove leve per la ripresa dell'accumulazione di capitale che è essenziale per accrescere il potenziale di crescita e innovatività dell'economia italiana. Le misure per lo sviluppo contemplano, inoltre, nuovi interventi di decontribuzione del lavoro. Tali misure saranno selettive e rivolte al sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani lavoratori.

La Nota di aggiornamento passa poi a illustrare le riforme adottate e il loro stato di attuazione dopo la pubblicazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) ad aprile 2017, molte delle quali hanno già trovato attuazione. Tra i risultati raggiunti vi è la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Sono poi richiamate le nuove disposizioni per l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, la proroga del super-ammortamento, l'adozione di un iper-ammortamento e l'agevolazione denominata Nuova Sabatini.

Quanto al rilancio del Mezzogiorno, vengono citate le misure volte a sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e le procedure per l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES).

In materia di concorrenza, la Nota ricorda che il 2 agosto 2017 il Senato ha approvato in via definitiva la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza. Il provvedimento è intervenuto su diversi settori tra cui assicurazioni, poste, energia e ambiente, banche, professioni e farmacie, turismo, cultura e trasporti, al fine, da un lato, di eliminare le barriere all'ingresso sul mercato incentivando, di conseguenza, la mobilità della domanda, e dall'altro, di garantire adeguata protezione ai consumatori.

Infine, segnala la consultazione sulla Strategia Energetica Nazionale (SEN), alcune misure finalizzate a un miglioramento della *compliance* in campo fiscale e gli investimenti pubblici per la realizzazione della banda ultra larga.

Riferisce quindi sulla Relazione recante l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), allegata alla Nota di aggiornamento.

Il presidente MUCCHETTI propone che l'esame del documento in titolo prosegua in una seduta che verrà convocata martedì prossimo, anche in orario antimeridiano, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 26 settembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente
SACCONI

indi della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2017) 343 DEFINITIVO
(PRODOTTO PENSIONISTICO INDIVIDUALE PANEUROPEO – PEPP)*

Plenaria

342^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Franca Biondelli.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'atto comunitario n. COM (2017) 343 definitivo (prodotto pensionistico individuale paneuropeo – PEPP), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. COM (2017) 343 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente SACCONI, alla luce delle audizioni testé svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, chiede alla relatrice Gatti di predisporre una bozza di parere adeguatamente motivato, tenendo in considerazione i rischi che deriverebbero da differenti normative nazionali in materia fiscale e di vigilanza sui prodotti pensionistici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

La relatrice D'ADDA (PD) dà conto di uno schema di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di relazione è approvato.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale**

Il presidente SACCONI informa che è stato autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo e ringrazia per le osservazioni e i contributi finora giunti ai fini della redazione del Documento conclusivo. Auspica che pervengano altri contributi, al fine di poter approvare rapidamente un testo ampiamente condiviso, tenuto conto sia della diffusa sensibilità nei confronti degli argomenti trattati sia dei prossimi appuntamenti istituzionali.

La senatrice PARENTE (*PD*) chiede un breve rinvio per la presentazione delle proposte di osservazioni per il Documento conclusivo, che ritiene comunque possa essere approvato nella prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente SACCONI auspica che nel corso della settimana sia presentato un testo base, propedeutico alla quantificazione, nella prossima legge di stabilità, degli investimenti necessari.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), sottolineando l'ampia convergenza fra i Gruppi sull'argomento, caldeggia la predisposizione di un testo base in tempi rapidi.

Il presidente SACCONI, pur riconoscendo l'interesse delle forze politiche presenti in Commissione, puntualizza le differenze di impostazione riscontrabili fra il disegno di legge n. 2266, a prima firma del senatore Angioni, e il disegno di legge n. 2128, a prima firma della senatrice Bignami.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2858) SACCONI. – Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente SACCONI, dichiarando concluso il ciclo di audizioni, auspica che nelle prossime sedute possa svolgersi la discussione generale.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) ritiene necessario un approfondimento dei temi emersi nel corso delle audizioni per valutare l'adeguatezza delle soluzioni prospettate nel disegno di legge in esame.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) ricorda di aver presentato un'iniziativa legislativa, in attesa di assegnazione, rivolta sia alle professioni ordinistiche che a quelle non ordinistiche ed auspica che i contenuti essa vengano presi in adeguata considerazione.

La senatrice PARENTE (*PD*) concorda con la necessità di approfondire le problematiche sollevate dai rappresentanti delle professioni non ordinistiche. Con riferimento alle professioni ordinistiche, evidenzia l'assenza di alcune figure professionali nelle tabelle nei decreti citati dal disegno di legge.

Il presidente SACCONI ribadisce le differenze fra professioni ordinistiche e non ordinistiche, le quali ultime presentano particolari complessità e richiedono specifici strumenti nella determinazione dell'equo compenso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 26 settembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 292

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2869 (RETE
DEI REGISTRI DEI TUMORI)*

Plenaria

489^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 settembre.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice PADUA (PD) illustra lo schema di parere – favorevole, con osservazione – pubblicato in allegato.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 settembre.

La PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice DIRINDIN (Art.1-MDP) illustra lo schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori GAETTI (M5S) e BIANCO (PD) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, mentre il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) annuncia a nome del proprio Gruppo voto di astensione.

Non essendovi altre richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Maurizio ROMANI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE (PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

L'articolo 1, al comma 1, prevede il riconoscimento della sindrome fibromialgica quale malattia cronica invalidante e il suo inserimento tra

le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie. A tal fine, il comma 2 del medesimo articolo dispone che – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – il Ministero della salute individui, con proprio decreto, criteri oggettivi ed omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche gravi.

L'articolo 2 affida allo stesso Ministero – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – l'individuazione dei presidi sanitari pubblici già esistenti, tra i reparti di otorinolaringoiatria e neurologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Si prevede che le regioni possano individuare idonee strutture diagnostiche e riabilitative per i soggetti malati. Si prevede, inoltre, che il Ministero definisca – entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame – le linee guida che consentano alle regioni di predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1850) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la prevenzione e la cura dell'ictus cerebrale ischemico*

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE (PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento reca norme sulle malattie cardiovascolari definite dall'articolo 1: *ictus* cerebrale ischemico, fibrillazione atriale (FA), *ictus* cardioembolico, carotidopatia extracranica.

L'articolo 2 elenca le finalità del provvedimento, esplicitamente richiamate dagli articoli successivi del disegno di legge.

Per la finalità della prevenzione e della diagnosi delle malattie cardiovascolari in oggetto, l'articolo 3 stabilisce che la fibrillazione atriale e le carotidopatie siano riconosciute come patologie altamente rischiose e potenzialmente invalidanti. Nell'ambito del nuovo piano sanitario nazionale si dovrà predisporre una sezione dedicata a specifici progetti concernenti la prevenzione dell'*ictus* cerebrale ischemico. È disposto che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le autorità regionali inseriscano i temi della FA e delle patologie carotidee nei rispettivi piani sanitari regionali e approntino iniziative finalizzate all'informazione e all'educazione sanitaria. Sono inoltre recate disposizioni in materia di distribuzione di manuali per la prevenzione, fornitura di calendari di controllo, sgravi fiscali per l'acquisto di apparecchiature, implementazione di sistemi di monitoraggio elettrocardiografico.

Riguardo alla gestione dei pazienti, l'articolo 4 dispone che le autorità sanitarie, a livello nazionale, regionale e locale, predispongano idonei percorsi terapeutici e attuino forme di pianificazione e coordinamento tra presidi ospedalieri e centri per la gestione e la cura, indirizzando il paziente verso le scelte terapeutiche più idonee per la FA e le lesioni carotidiche. In base all'articolo in esame, dovranno inoltre essere approntati strutture idonee per fronteggiare le emergenze (*stroke unit*) nonché percorsi di cura in *day-hospital*. Infine, è prescritta l'adozione di misure urgenti per garantire la totale esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle patologie in esame.

Al fine di facilitare l'accesso ai farmaci, l'articolo 5 prevede che sia incentivata la ricerca sui farmaci e sui dispositivi – diagnostici e terapeutici – utili al trattamento delle patologie cardiovascolari. Lo stesso articolo prevede la predisposizione, da parte del Ministro della salute (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), di un piano d'incentivazione per la produzione e commercializzazione dei farmaci e di un piano logistico per garantire la massima diffusione degli stessi farmaci e dei dispositivi. Sono quindi dettate disposizioni, per le medesime finalità, in materia di semplificazione delle procedure per l'immissione in commercio dei medicinali e gratuità di farmaci riconosciuti innovativi, nonché introdotte misure per garantire la continuità diagnostico-terapeutica e lo *screening* della fibrillazione atriale.

L'articolo 6 pone in capo all'Istituto superiore di sanità (ISS), d'intesa con vari enti ed istituzioni, la redazione di un rapporto annuale sull'*ictus* ischemico, per favorire la diffusione organica di tutti i dati scientifici, medici e statistici sul tema della FA e delle patologie del tratto extracranico delle carotidi.

L'articolo 7 include la prevenzione e la cura dell'*ictus* cerebrale ischemico tra gli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale. Si prevede che l'attuazione dei principi posti dal testo in esame – in conformità alle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nelle materie in esame – costituisca adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Le summenzionate «linee guida», in base all'articolo in esame, sono definite dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità.

Per sensibilizzare e informare gli operatori sanitari e l'opinione pubblica sui temi connessi all'*ictus* ischemico, l'articolo 8 dispone l'attivazione di una campagna nazionale, organizzata e coordinata dal Ministero della salute in collaborazione con tutti gli organismi pubblici e privati dallo stesso Ministero individuati, che coinvolga i medici di medicina generale e gli operatori sanitari nonché le associazioni dei pazienti.

L'articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2763) Maurizio ROMANI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della malattia di Menière come malattia cronica invalidante

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE (PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

L'articolo 1, al comma 1, prevede il riconoscimento della malattia di Menière quale malattia cronica invalidante e il suo inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie. A tal fine, il comma 2 dispone che – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – il Ministero della salute individui, con proprio decreto, criteri oggettivi ed omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi che daranno diritto all'esenzione.

L'articolo 2 prevede l'individuazione – da parte del Ministero della salute, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – dei presidi sanitari pubblici, già esistenti tra i reparti di otorinolaringoiatria e neurologia, per la diagnosi e la cura. È previsto altresì che le regioni possano individuare idonee strutture diagnostiche e riabilitative per i soggetti colpiti dalla malattia. Si stabilisce, infine, che lo stesso Ministero definisca – entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame – linee guida che consentano alle regioni di predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da malattia di Menière, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2805) Giuseppina MATURANI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE (PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento reca disposizioni per la tutela della salute sessuale e riproduttiva dei soggetti di sesso maschile tra i 14 e i 25 anni, al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e delle disfunzioni andrologiche (articolo 1).

L'articolo 2 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscano la presenza e il funzionamento di centri di urologia andrologica, attuino un piano di *screening* e di prevenzione e stabiliscano percorsi diagnostici e terapeutici delle patologie e delle disfunzioni andrologiche, verificandone l'andamento.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne di informazione promosse dal Ministro della salute, con il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri. Si stabilisce che tali campagne, indirizzate ai ragazzi e ai genitori, promuovano la conoscenza delle patologie, delle disfunzioni andrologiche e delle anomalie dell'apparato genitale – anche in relazione alle ripercussioni sulla sessualità e fertilità della persona e agli effetti sul piano sociale, comportamentale e psicologico – e informino i destinatari delle modalità di accesso alle prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva della nota di aggiornamento del DEF. Saggiunge che, per concludere la trattazione di tale documento entro il termine assegnato dalla Presidenza del Senato, potrà essere convocata una seduta anche nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre.

Ricorda, inoltre, che nelle ulteriori sedute già convocate nella corrente settimana proseguirà l'esame dei disegni di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT): dopo lo svolgimento della replica, che auspica come relatrice di potere effettuare alla luce del parere della Commissione Affari costituzionali, si darà immediato avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, che avrà luogo articolo per articolo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione di un rappresentante dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale della Regione Puglia, tenutasi oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2869 (Rete dei Registri dei tumori), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719**

La Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo;

considerato che il provvedimento reca disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici;

considerato, in particolare, che l'articolo 9 dispone in materia di assistenza di tipo medico-psicologico in favore dei figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, di genitori vittime di omicidio doloso perpetrato da un familiare, prevedendo che l'assistenza suddetta sia prestata gratuitamente, da parte del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico (con esenzione del beneficiario dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica);

considerato che il medesimo articolo 9 quantifica in 64.000 euro annui l'onere finanziario derivante dalla suddetta disposizione in materia di assistenza e prevede, di conseguenza, un incremento, nella stessa misura, del livello del finanziamento annuo del Servizio sanitario nazionale;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole, con la seguente osservazione:

si valuti se la quantificazione degli oneri operata dall'articolo 9, e il correlato finanziamento aggiuntivo del Servizio sanitario nazionale, siano sufficienti a garantire l'effettività dell'assistenza di tipo medico-psicologico in favore degli orfani delle vittime.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2728**

La Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge d'iniziativa governativa in titolo;

premesso che il disegno di legge, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, è inteso a delineare lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di *governance* e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

rilevata la tecnicità e specificità della materia, e la conseguente necessità di approfondimenti istruttori che solo la Commissione competente nel merito può svolgere;

considerato che, riguardo agli aspetti di interesse sanitario, rileva soprattutto l'articolo 6, che mira ad assicurare la gestione unitaria della Sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) nell'ambito della prefigurata gestione unitaria della Sanità militare, occorrerebbe prevedere come specifico obiettivo, accanto all'ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e alla razionalizzazione delle strutture, anche il perseguimento di elevati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi sanitari;

2) la riorganizzazione della Sanità militare dovrebbe in ogni caso mirare al consolidamento delle eccellenze e al superamento delle carenze quali quantitative attualmente esistenti;

3) occorrerebbe altresì assicurare che, nell'ambito della Sanità militare, siano presenti servizi e strutture finalizzati a corrispondere alle peculiari esigenze di assistenza del personale militare di genere femminile.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 26 settembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 270

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR EMANUELE TONDI, RESPONSABILE DELLA SEZIONE GEOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI CAMERINO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2734 (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D'ITALIA E DELLA MICROZONAZIONE SISMICA)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 26 settembre 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

58^a Seduta

Presidenza della Presidente

CARDINALI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435): osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria
116^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Roberto Mignone, rappresentante dell'UNHCR in Libia.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Roberto Mignone, rappresentante dell'UNHCR in Libia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 maggio scorso.

Il presidente MANCONI ringrazia Roberto Mignone, rappresentante dell'UNHCR in Libia, per questa occasione di approfondimento su una realtà complessa quale quella libica, in particolare riguardo al tema del rispetto dei diritti umani e delle condizioni dei migranti, al centro dell'attenzione della Commissione nel corso della propria attività.

Roberto MIGNONE, rappresentante dell'UNHCR in Libia, illustra l'attività dell'organizzazione delle Nazioni Unite in quel territorio. Attualmente si stima che vi siano circa 1.300.000 persone bisognose di assistenza umanitaria di cui quasi 500.000 sfollati interni. Tra i restanti, 42.800 persone sono state registrate come richiedenti asilo e bisognosi di protezione. Ricorda che la Libia non ha aderito alla convenzione di Ginevra del 1951 né esiste un accordo con l'UNHCR in materia di asilo. L'UNHCR opera in Libia dal 1991 ma negli ultimi anni è stato impossibile lavorare con staff internazionale per motivi di sicurezza: dalla base operativa in Tunisia partono le missioni in Libia mentre vi sono 400 operatori umanitari nazionali a Tripoli e si sta cercando di ricostruire l'ufficio di Bengasi, distrutto durante il conflitto. Un contingente di forze di sicurezza nepalese nei prossimi giorni permetterà la realizzazione di un *compound* per garantire all'organizzazione internazionale di poter svolgere pienamente la propria attività nel territorio nelle prossime settimane.

In Libia, l'UNHCR lavora per offrire protezione internazionale, assistenza umanitaria e soluzioni per le persone a rischio che vivono nel paese o che sono in transito verso l'Europa. Lavora in stretto coordinamento con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e altri partner, in particolare *International Medical Corps*. Le restrizioni che si affrontano in Libia sono molteplici, tra le quali l'accesso limitato su tutto il territorio a causa dell'attuale situazione di insicurezza. Ciononostante, considerati gli urgenti bisogni umanitari e le terribili condizioni nei centri di detenzione, l'UNHCR sta cercando di estendere la sua presenza e il suo intervento in Libia attraverso il suo staff nazionale, i partner, e la regolare presenza a rotazione dello staff internazionale che attualmente opera da Tunisi.

L'organizzazione, insieme all'OIM, è presente in dodici punti sulla costa dove vengono sbarcati i migranti intercettati o salvati in mare dalla guardia costiera libica. Nel 2017 sono stati circa 12.000. Una volta riportati in Libia, i migranti vengono assistiti e affidati al Dipartimento per il contrasto all'immigrazione irregolare libico che procede a smistarli nei centri di detenzione. Durante una recente visita a Tripoli, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha incontrato rifugiati e migranti nei centri di detenzione e ha dichiarato di essere «scioccato dalle condizioni proibitive in cui vengono trattenuti i rifugiati e i migranti», aggiungendo che nessun rifugiato o richiedente asilo dovrebbe essere detenuto. I centri sono in condizioni terribili con continue violazioni dei diritti umani.

I funzionari UNHCR effettuano visite regolari nei centri di detenzione ufficiali per fornire aiuto ai rifugiati e ai richiedenti asilo e promuovere la loro protezione. Quest'anno sono state effettuate 658 visite nei

centri di detenzione. Sono 29 i centri di detenzione ufficiali ma non si ha una stima precisa di quelli gestiti dalle milizie. Vengono forniti *kit* igienici, coperte, calzature e vestiti. Inoltre, attraverso il partner IMC (*International Medical Corps*), viene offerta assistenza sanitaria primaria.

Nel corso delle visite vengono individuate le persone che hanno potenzialmente diritto alla protezione. Date le condizioni precarie, si sta procedendo con la selezione considerando il paese di provenienza (Iraq, Palestina, Siria, Somalia, Eritrea, Darfur ed Etiopia, se di etnia Oromo). Una volta individuati i potenziali rifugiati, ne viene chiesta la liberazione e viene loro dato un documento di riconoscimento che attesta la loro condizione. Finora sono state rilasciate circa 1.000 persone.

A Tripoli c'è inoltre un *Community Center Development* dove i profughi possono registrarsi, ricevere assistenza medica e sostegno. Vi sono poi dei progetti di impatto rapido per favorire l'integrazione all'interno della comunità.

L'organizzazione è poi impegnata nella formazione della guardia costiera libica in merito alla tutela dei diritti umani e sono in via di definizione delle linee guida operative. Va sempre tenuto presente che per raggiungere l'Italia viene percorsa una delle rotte più mortali al mondo, una persona su 39 perde la vita.

L'UNHCR sta negoziando con le autorità libiche affinché venga aperto un centro di accoglienza di circa mille posti che assicuri libertà di movimento ai rifugiati e ai richiedenti asilo, dando priorità ai più vulnerabili. In questo centro, l'UNHCR potrebbe fornire servizi di registrazione, alloggio, cibo, servizi sociali, consulenza e sostegno ai sopravvissuti a violenze sessuali e di genere, e proporre attraverso programmi di *resettlement*, il trasferimento in Stati terzi.

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi ha recentemente chiesto alla Commissione europea di garantire il trasferimento di almeno 40.000 persone all'interno degli Stati membri. Tale numero si riferisce all'intera area del Mediterraneo, 5.000 – con un conto sommario – potrebbero provenire dalla Libia.

Infine esiste un progetto per realizzare un centro di transito in Niger al confine con la Libia, ma sempre col presupposto che sia un centro aperto senza limitazione della libertà di movimento delle persone.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede chiarimenti in ordine alle visite che l'UNHCR ha potuto effettuare in Libia; chiede inoltre se per accertare la condizione di rifugiato l'UNHCR riesca a fare colloqui individuali o valga essenzialmente il criterio della nazionalità. Quanto al centro di accoglienza che si intende realizzare in Libia, domanda se l'iniziativa sia finalizzata all'ingresso in paesi terzi e quale sia il ruolo dell'Unione europea in questo contesto.

La senatrice SERRA (*M5S*) chiede se anche nel caso in cui il primo sommario contatto abbia fatto presumere che si tratta di possibili rifugiati, le persone giunte nei 12 punti di sbarco in Libia, dopo essere state inter-

cestrate o salvate dalla Guardia costiera libica, siano destinate a un centro di detenzione; chiede poi se l'UNHCR riesca a dare un concreto ed effettivo contributo al miglioramento delle condizioni di vita in questi centri; e, infine, domanda quale potrebbe essere la tempistica per la realizzazione del progettato centro di accoglienza in Libia.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) chiede maggiori dettagli riguardo ai punti di sbarco e un chiarimento numerico sulle persone bisognose di assistenza in Libia.

Il presidente MANCONI chiede a sua volta delucidazioni in ordine alle persone bisognose di assistenza che si trovano in Libia. Chiede inoltre se siano noti il numero delle persone presenti nei centri di detenzione libica e quello delle persone salvate in mare dalla guardia costiera libica; domanda, da ultimo, se vi siano organizzazioni umanitarie libiche impegnate nei centri di detenzione in Libia.

Roberto MIGNONE precisa che nei punti di sbarco se la concitazione del momento non permette colloqui individuali si cerca di far valere il criterio della nazionalità. Il progettato centro di accoglienza a Tripoli avrà lo scopo di accertare la condizione di rifugiato dei richiedenti asilo e di favorirne il reinsediamento, tenendo conto della condizione di vulnerabilità: donne, minori, ecc. Per gli altri si immaginerebbero comunque forme di assistenza in Libia. Il numero di persone bisognose di assistenza in Libia fa riferimento, oltre ai rifugiati e agli sfollati interni, anche alle vittime della guerra. Per quanto riguarda le presenze nei centri di detenzione, si stima che siano 5.500 nei centri dell'ovest e del sud della Libia, e circa 500 nei centri dell'est. Le persone nei centri di detenzione indicate dall'UNHCR come rifugiati vengono rilasciati. Dei migranti economici, di competenza dell'OIM, purtroppo, non si ottiene il rilascio, ed essi hanno la sola alternativa di accettare il rimpatrio volontario. L'UNHCR, con le associazioni partner, è impegnata per rendere più tollerabile le condizioni di vita in questi centri. L'UNHCR e i suoi partner, come si è detto, effettuano visite frequenti nei centri di detenzione; nella parte orientale del paese opera una organizzazione umanitaria libica con la quale è possibile realizzare forme di collaborazione.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare Roberto Mignone e i senatori presenti al dibattito, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del sindaco di Lonigo, Luca Restello (Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Lonigo, Luca Restello, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale di Lonigo, Giorgio Nicola Nicolin, che ringrazia della presenza.

Luca RESTELLO, *sindaco di Lonigo*, e Giorgio Nicola NICOLIN, *presidente del consiglio comunale di Lonigo*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (*M5S*), Laura PUPPATO (*PD*), Paolo ARRIGONI (*LNP*), Luis Alberto ORELLANA (*Aut-PSI-MAIE*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luca RESTELLO, *sindaco di Lonigo*, e Giorgio Nicola NICOLIN, *presidente del Consiglio comunale di Lonigo*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione; sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 13,05.

Audizione del sindaco di Trissino, Davide Faccio

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Trissino, Davide Faccio, accompagnato dall'assessore all'ambiente, Gianpietro Ramina, e dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale, Giorgio Gugole, che ringrazia della presenza.

Davide FACCIO, *sindaco di Trissino*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*Aut-PSI-MAIE*), Paola NUGNES (*M5S*), Paolo ARRIGONI (*LNP*), la deputata Chiara BRAGA (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Davide FACCIO, *sindaco di Trissino*, *Gianpietro RAMINA, *assessore all'ambiente del comune di Trissino*, e *Giorgio GUGOLE, *dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Trissino*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Enza Rosetta BLUNDO

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione di rappresentanti di Federsanità

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che sono presenti la dottoressa Rita Potena, Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa «Tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva» (TSMREE), Dipartimento Salute Mentale dell'ASL RM2, e il dottor Gianluigi Scannapieco, Direttore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Burlo Garofalo di Trieste. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Rita Potena, *Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa «Tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva» (TSMREE), Dipartimento Salute Mentale dell'ASL RM2*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Gianluigi Scannapieco, *Direttore Generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Burlo Garofalo di Trieste*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Venera PADUA (PD), a più riprese, il deputato Francesco PRINA (PD) e Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Rita Potena, *Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa «Tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva» (TSMREE), Dipartimento Salute Mentale dell'ASL RM2*, e Gianluigi Scannapieco, *Direttore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Burlo Garofalo di Trieste*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 26 settembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 14

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 26 settembre 2017

Plenaria
22ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono la dottoressa Sarah Varetto, Direttrice di Sky Tg24 e il dottor Alfredo Borgia, Responsabile dei rapporti con il Parlamento, Sky Italia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Sarah Varetto, Direttrice di Sky Tg24, e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Gli auditi e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione della dottoressa Sarah Varetto, Direttrice di Sky Tg24

La PRESIDENTE introduce l'intervento della dottoressa VARETTO, la quale svolge una relazione sul ruolo dell'informazione in merito alla violenza di genere, sulle varie forme nelle quali tale violenza si manifesta, in contesto che unisce ai rischi legati alle nuove forme di comunicazione, come il cyberbullismo, retaggi culturali ancora penalizzanti per la donna.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), BIGNAMI (*Misto-MovX*), DALLA ZUANNA (*PD*) e PADUA (*PD*).

Dopo che la dottoressa VARETTO ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 13 settembre ultimo scorso, è stato convenuto di prendere contatti con le procure competenti per avviare una collaborazione al fine di acquisire documentazione e informazioni, eventualmente anche a mezzo di apposite audizioni, su recenti casi giudiziari.

Inoltre, in merito alle disposizioni normative che prevedono, durante il percorso di protezione relativo alla violenza di genere, un congedo indennizzato per le lavoratrici, propone di richiedere al Presidente dell'INPS, in uno spirito di leale collaborazione, i dati relativi al numero di congedi concessi e a quelli eventualmente negati, nonché le informazioni disponibili circa eventuali difficoltà amministrative riscontrate nel corso dei procedimenti.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 13: sarà ascoltato in libera audizione il professor Giorgio Alleva, Presidente dell'ISTAT.

La seduta termina alle ore 13,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 789 di mercoledì 20 settembre 2017, seduta plenaria n. 41 delle Commissioni riunite Lavori pubblici, comunicazioni (8^a) e Territorio, ambiente, beni ambientali (13^a), è apportata la seguente modificazione:

– a pagina 56, al sesto capoverso sostituire le parole: «la propria astensione in sede di votazione sulla proposta di parere», con le seguenti: «di non partecipare al voto».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 790 di giovedì 21 settembre 2017, seduta n. 416 della Commissione giustizia (2^a) apportare la seguente modifica:

– a pagina 12, all'emendamento 3.Coord.1, capoverdo «1-ter», sostituire ovunque ricorrono le parole: «dell'imputato o del responsabile civile», con le seguenti: «dell'imputato e del responsabile civile».

